ATTI PARLAMENTARI

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

Doc. **CCXXI**
n. **1**

RELAZIONE

IN MATERIA DI TUTELA DEI DIRITTI DEI MINORI, SUI PROVVEDIMENTI ADOTTATI E SULLE EVENTUALI SANZIONI IRROGATE, IN MERITO ALLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA

(Anno 2004)

(Articolo 10, comma 7, della legge 3 maggio 2004, n. 112)

Presentata dall'autorità per le garanzie nelle comunicazioni

(CALABRÒ)

Trasmessa alla Presidenza il 15 luglio 2005

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

PAGINA BIANCA

INDICE

PREMESSA *Pag.* 5

1. NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI NELL'ATTIVITÀ DI DIFFUSIONE RADIOTELEVISIVA » 5

2. AUTORITÀ E CODICI DI AUTOREGOLAMENTAZIONE RELATIVI AL RAPPORTO TRA TELEVISIONI E MINORI » 12

2.1 L'evoluzione dell'autoregolamentazione » 12

2.2 Il codice di autoregolamentazione « Tv e minori » adottato il 29 novembre 2002 » 14

2.3 Disciplina » 15

3. ATTIVITÀ DI VIGILANZA SULLE NORME A TUTELA DEI MINORI » 20

3.1 Attività di monitoraggio televisivo » 20

3.2 Interventi a seguito di segnalazione » 21

4. APPLICAZIONE DELLE SANZIONI PER VIOLAZIONE DELLE NORME IN MATERIA DI TUTELA DEI MINORI » 21

4.1 Avvio dei procedimenti sanzionatori » 21

4.2 Svolgimento dei procedimenti sanzionatori » 21

4.3 Attività sanzionatoria svolta nell'anno 2004 » 25

5. ORIENTAMENTI INTERPRETATIVI DELL'AUTORITÀ IN MATERIA DI TUTELA DI MINORI NELLA PROGRAMMAZIONE TELEVISIVA: MASSIMARIO DEI PROVVEDIMENTI DELL'AUTORITÀ » 26

5.1 Introduzione metodologica » 26

5.2 Rassegna di orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (minori, pornografia, oscenità) » 27

5.3 La particolare sensibilità dei minori nella giurisprudenza anteriore al 2004 » 28

5.4 Le pronunce della Corte di Cassazione sull'articolo 15, comma 10, legge 223/90 » 29

5.5 Il divieto assoluto di cui all'articolo 15, comma 10, legge n. 223/90: pornografia, buon costume e comune senso del pudore » 35

5.6 Il comune sentimento del pudore » 37

5.7 Criteri per la determinazione della offesa al buon costume e al pudore » 38

5.8 Oscenità e arte » 40

6. MASSIMARIO DEGLI ORIENTAMENTI DELL'AUTORITÀ » 41

6.1 Violazioni all'articolo 15, comma 10, legge n. 223/90: programmi trasmessi in fascia oraria c.d. « protetta » » 41

6.2 Violazioni all'articolo 15, comma 10, legge n. 223/90: programmi trasmessi in fascia oraria c.d. di « televisione per tutti » » 46

6.3 Violazioni all'articolo 15, comma 10, legge n. 223/90: programmi trasmessi in fascia oraria notturna » 55

6.4 Violazioni all'articolo 8, comma 1, legge n. 223/90 » 62

6.5 Violazioni all'articolo 1, comma 26, legge n. 650/1996 » 63

6.6 Articolo 10, commi 1 e 4, legge n. 112/2004 (violazioni al codice di autoregolamentazione tv e minori) » 64

PAGINA BIANCA

Premessa

L'influenza rilevante che il mezzo radiotelevisivo esercita sui minori ha da sempre evidenziato l'esigenza di fornire una tutela specifica e rafforzata a tale categoria considerata appartenente ad una fascia di utenti c.d. *"debole"*.

In proposito l'articolo 1, comma 6 lett. nn. 6 e 14 della legge 31 luglio 1997, n. 249, stabilisce che la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità *"verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi"* ed *"applica le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223"* (sanzioni conseguenti a violazione del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori).

1 - Norme in materia di tutela dei minori nell'attività di diffusione radiotelevisiva

Al fine di delineare l'ambito in cui l'Autorità è chiamata ad operare per la tutela dei minori, si ritiene opportuno anzitutto premettere le principali disposizioni normative e regolamentari in materia.

A) Direttiva 97/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 luglio 1997, n. L 202.

Articolo 22

comma 1: "Gli Stati membri adottano le misure atte a garantire che le trasmissioni delle emittenti televisive soggette alla loro giurisdizione non contengano alcun programma che possa nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita"

comma 2: "I provvedimenti di cui al paragrafo 1 si applicano anche agli altri programmi che possono nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi"

comma 3: "Inoltre, qualora tali programmi siano trasmessi in chiaro, gli Stati membri fanno sì che essi siano preceduti da un'avvertenza acustica ovvero siano identificati mediante la presenza di un simbolo visivo durante tutto il corso della trasmissione"

Articolo 22 bis: "Gli Stati membri fanno sì che le trasmissioni non contengano alcun incitamento all'odio basato su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità"

* * * * *

B) Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva in Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 recante : "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell'11 giugno 1991, n. 135, Supplemento Ordinario.*

Articolo 1: "Ai sensi della presente Convenzione si intende per fanciullo ogni essere umano avente un'età inferiore a diciott'anni, salvo se abbia raggiunto prima la maturità in virtù della legislazione applicabile"

Articolo 17: "Gli Stati Parti riconoscono l'importanza della funzione esercitata dai mass - media e vigilano affinché il fanciullo possa accedere ad una informazione ed a materiali provenienti da fonti nazionali ed internazionali varie, soprattutto se finalizzati a promuovere il suo benessere sociale. spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli Stati Parti:

a) incoraggiano i mass-media a divulgare informazioni e materiali che hanno una utilità sociale e culturale per il fanciullo e corrispondono allo spirito dell'articolo 29;

b) incoraggiano la cooperazione internazionale in vista di produrre, di scambiare e di divulgare informazioni e materiali di questo tipo provenienti da varie fonti culturali. nazioni ed internazionali;

c) incoraggiano la produzione e la diffusione di libri per l'infanzia;

d) incoraggiano i mass media a tenere conto in particolar modo delle esigenze linguistiche dei fanciulli autoctoni o appartenenti ad un gruppo minoritario;

e) favoriscono l'elaborazione di principi direttivi appropriati destinati a proteggere il fanciullo dalle informazioni e dai materiali che nuocciono al suo benessere in considerazione delle disposizioni degli articoli 13 e 18".

* * * * *

C) Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989 resa esecutiva in Italia con legge 5 ottobre 1991, n. 327, recante: "Ratifica ed esecuzione della convenzione europea sulla televisione transfrontaliera, con annesso, fatta a Strasburgo il 5 maggio 1989", *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 28 ottobre 1991, n. 253.*

Articolo 7: "Responsabilità dell'emittente televisiva"

comma 1: "Tutti gli elementi dei servizi di programmi, dal punto di vista sia del contenuto che della presentazione, debbono rispettare la dignità della persona umana ed i diritti fondamentali dell'uomo. In particolare essi non debbono:

a) essere contrari alla decenza e tantomeno contenere pornografia;

b) mettere in risalto la violenza oppure essere suscettibili di incitare all'odio razzista".

comma 2: "gli elementi dei servizi di programmi che sono suscettibili di pregiudicare lo sviluppo fisico, psichico e morale dei fanciulli o degli adolescenti non devono essere trasmessi quando questi ultimi sono suscettibili di guardarli dato l'orario di trasmissione e di ricezione"

Articolo 11: "Disposizioni generali"

comma 3: "La pubblicità destinata ai fanciulli o che fa appello a dei fanciulli deve evitare di recare pregiudizio agli interessi di questi ultimi e tener conto della loro particolare sensibilità"

Articolo 15: "Pubblicità per determinati prodotti"

comma 2: " La pubblicità per le bevande alcoliche di qualsiasi tipo è soggetta alle seguenti regole:

a) non rivolgersi espressamente ai minori; nessuna persona che può essere considerata come minore deve essere implicata in una pubblicità per il consumo di bevande alcoliche"

* * * * *

D) Legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato", *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 9 agosto 1990, n. 185, Supplemento Ordinario.*

Articolo 8: "Disposizioni sulla pubblicità"

comma 1: "La pubblicità radiofonica e televisiva [...] non deve arrecare pregiudizio morale o fisico a minorenni, e ne è vietato l'inserimento nei programmi di cartoni animati";

Articolo 15: "Divieto di posizioni dominanti nell'ambito dei mezzi di comunicazione di massa e obblighi dei concessionari"

comma 10: "È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori[...]";

comma 11: "È comunque vietata la trasmissione di film ai quali sia stato negato il nulla osta per la protezione o la rappresentazione in pubblico oppure siano stati vietati ai minori di anni diciotto.";

comma 13: "I film vietati ai minori di anni quattordici non possono essere trasmessi né integralmente né parzialmente prima delle ore 22,30 e dopo le ore 7"

* * * * *

E) Decreto Ministeriale n. 425 del 30 novembre 1991, recante : "Regolamento concernente attuazione degli articoli 13, 15 e 16 della direttiva del Consiglio delle Comunità europee del 3 ottobre 1989 (89/552/CEE), relativi alla pubblicità televisiva dei prodotti del tabacco e delle bevande alcooliche ed alla tutela dei minorenni.

Articolo 3: "Norme a tutela dei minorenni"

comma 1: "La pubblicità televisiva, allo scopo di impedire ogni pregiudizio morale o fisico ai minorenni, non deve:

a) esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulità;

b) esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altre persone ad acquistare tali prodotti o servizi;

c) sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altre persone;

d) mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose

* * * * *

F) Legge 30 maggio 1995, n. 203, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto legge 29 marzo 1995, n. 97 recante: Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport", *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 maggio 1995, n. 124.*

Articolo 3: "Riordinamento degli organi consultivi e degli enti del settore dello spettacolo e del turismo"

comma 4: "La trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo **15, commi 10, 11 e 12**, e dall'articolo30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria tra le 23 e le 7"

* * * * *

G) Legge 23 dicembre 1996, n. 650, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni, interventi per il riordino della RAI S. p. a., nel settore dell'editoria e dello

spettacolo, per l'emittenza televisiva e sonora in ambito locale nonché per le trasmissioni televisive in forma codificata" *, pubblicata nella* Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana *del 23 dicembre 1996, n. 300.*

Articolo 1

comma 26: "Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. È vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. È fatto altresi` divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori"

* * * * *

H) Legge 31 luglio 1997, n. 249, recante, "Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", *pubblicata nel supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 177 del 31 luglio 1997, ripubblicata nella* Gazzetta Ufficiale *della Repubblica Italiana del 25 agosto 1997, n. 197, Supplemento ordinario.*

Articolo 1: "Autorità per le garanzie nelle comunicazioni"

lett. b) n. 6: "la commissione per i servizi e i prodotti: verifica il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori anche tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi"

Articolo 3 bis: " Princìpi generali sulle trasmissioni transfrontaliere"

comma 3: "L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, già commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:

a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;

b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi"

* * * * *

I) Legge 30 aprile 1998, n. 122, recante "Differimento di termini previsti dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, relativi all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, nonché norme in materia di programmazione e di interruzioni pubblicitarie televisive", *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 30 aprile 1998, n. 99.*

Articolo 3: "Disposizioni in materia di pubblicità televisiva"

comma 5: "[...] i programmi [...] **per bambini**, di durata programmata inferiore a trenta minuti, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalla televendita"

* * * * *

L) Legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI - Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 104 del 5 maggio 2004, n. 82, Supplemento Ordinario.

Articolo 10: "Tutela dei minori nella programmazione televisiva"

comma 1: "Fermo restando il rispetto delle norme comunitarie e nazionali vigenti a tutela dei minori e in particolare delle norme contenute nell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 15, comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223, le emittenti televisive devono osservare le disposizioni per la tutela dei minori previste dal Codice di autoregolamentazione "TV e minori"

comma 2: "Le emittenti televisive sono altresì tenute a garantire, anche secondo quanto stabilito nel Codice di cui al comma 1, l'applicazione di specifiche misure a tutela dei minori nella fascia oraria di programmazione dalle ore 16 alle 19 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori, con particolare riguardo ai messaggi pubblicitari, alle promozioni e a ogni altra forma di comunicazione commerciale e pubblicitaria. Specifiche misure devono essere osservate nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza legati allo svolgimento di manifestazioni sportive"

comma 3: "L'impiego di minori di anni quattordici in programmi radiotelevisivi, oltre che essere vietato per messaggi pubblicitari e spot, è disciplinato con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con il Ministro per le pari

opportunità, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge"

comma 4: "Alla verifica dell'osservanza delle disposizioni di cui al presente articolo, e di cui ai commi da 10 a 13 dell'articolo 15 della legge 6 agosto 1990, n. 223, provvede la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, in collaborazione con il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori, anche sulla base delle segnalazioni effettuate dal medesimo Comitato. Conseguentemente, all'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «In caso di inosservanza delle norme in materia di tutela dei minori, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione TV e minori approvato il 29 novembre 2002, e successive modificazioni, la Commissione per i servizi e i prodotti dell'Autorità delibera l'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223. Le sanzioni si applicano anche se il fatto costituisce reato e indipendentemente dall'azione penale. Alle sanzioni inflitte sia dall'Autorità che dal Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori viene data adeguata pubblicità e la emittente sanzionata ne deve dare notizia nei notiziari diffusi in ore di massimo o di buon ascolto"

comma 5: "In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il Ministero delle comunicazioni fornisce supporto organizzativo e logistico all'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori mediante le proprie risorse strumentali e di personale, senza ulteriori oneri a carico del bilancio dello Stato"

comma 6: "I limiti minimo e massimo della sanzione pecuniaria prevista al comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, sono elevati, in caso di violazione di norme in materia di tutela dei minori, rispettivamente a 25.000 e 350.000 euro"

* * * * *

M) Delibera n. 127/00/CONS recante "Approvazione del regolamento concernente la diffusione via satellite di programmi televisivi", *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 12/04/2000, n. 8.*

Articolo 15 "Tutela dei minori"

comma 1: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, che non diffondono programmi ad accesso condizionato sono tenuti, in tema di tutela dei minori, al rispetto delle medesime norme applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri"

comma 2: "I soggetti di cui all'articolo 2, comma 2, non possono diffondere programmi televisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, salvo che detti programmi siano ad accesso condizionato e siano trasmessi nella fascia oraria fra le 23:00 e le 7:00"

* * * * *

N) Delibera n. 538/01/CSP, Allegato A recante "Regolamento in materia di pubblicità radiotelevisiva e televendite", *pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana dell' 8 agosto 2001, n. 183.*

Articolo 4: "Inserimento della pubblicità nelle trasmissioni televisive"

comma 6: "I programmi per bambini di durata programmata inferiore a trenta minuti non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite." [n.b.: la disposizione non si applica alle emittenti locali].

comma 7: "Salvo quanto disposto, per i lungometraggi cinematografici e i film prodotti per la televisione, dall'articolo 3, comma 3, della legge 30 aprile 1998, n.122, i programmi di cartoni animati, sia trasmessi in forma autonoma sia inseriti nei programmi per bambini, non possono essere interrotti dalla pubblicità o dalle televendite. Tale disposizione non si applica ai programmi di cartoni animati che sono chiaramente destinati, per i contenuti e l'orario di trasmissione, ad un pubblico adulto"

2 - Autorità e codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisioni e minori

2.1. L'evoluzione dell'autoregolamentazione

Al fine di individuare più o meno compiutamente i comportamenti cui devono attenersi gli operatori dei mezzi di comunicazione per il rispetto dei diritti dei minori in ambito convenzionale e di autodisciplina, sono stati elaborati diversi Codici deontologici, Codici di autoregolamentazione a tutela dei minori e Carte dei doveri.

Tra i più significativi possono essere ricordati:

- *la Carta di Treviso* (protocollo di intesa del 1990 sul rapporto tra informazione e minori stipulato da FNSI e alcune associazioni);
- *il codice di Autodisciplina pubblicitaria* (con particolare riferimento agli articoli 11 e 28 bis)[1];
- *il Codice di regolamentazione convenzionale del principi, delle norme e delle regole cui si attengono televisioni commerciali ai fini di assicurare il rispetto dei diritti delle esigenze di un armonico sviluppo dei telespettatori in età*

[1] Sottoscritto da organi rappresentativi del settore della pubblicità (cui aderisce anche la RAI) con lo scopo di assicurare che la pubblicità, nello svolgimento del suo ruolo particolarmente utile nel processo economico, venga realizzata come servizio per il pubblico, con speciale riguardo alla sua influenza sul consumatore è alla sua 35° edizione, in vigore dal 28 luglio 2003,

evolutiva (stipulato tra FRT – Federazione Radio Televisioni e varie associazioni);

- *il Codice Tv e Minori (c.d. Codice Prodi);*
- *la Carta dei Doveri del Giornalista* (espressione del Consiglio Nazionale Ordine dei Giornalisti e Federazione Nazionale della Stampa);
- *la Carta etica AVAM* (Associazione di volontariato per la comunicazione audiovisiva e multimediale).

L'elemento che accomuna gran parte di questi testi è costituito dal fatto che essi - limitandosi a prevedere un generico obbligo/dovere di rispetto delle disposizioni in essi contenute, senza predisporre né sistemi di controllo né misure, anche sanzionatorie, atte a garantirne l'effettiva osservanza da parte dei soggetti firmatari - non hanno impedito il verificarsi di ripetute violazioni dei principi in essi contenuti attraverso la trasmissione di programmi per bambini o l'utilizzo di minori o di immagini di minori nel corso di trasmissioni televisive .

Ulteriore limite del sistema autodisciplinare, aggravato dal carattere transfrontaliero della programmazione televisiva, era rappresentato dal fatto che i codici avevano una portata esclusivamente nazionale, dando così origine ad un variegato panorama di discipline e di soluzioni normative che di fatto differenziava, anche in maniera significativa, l'intensità della tutela accordata ai minori a seconda del paese di appartenenza degli stessi.

Come affermato nelle premesse, l'Autorità a sensi dell'articolo 1, comma 6, lettera b) n. 6 della legge 32 luglio 1997 n. 249, nel verificare il rispetto nel settore radiotelevisivo delle norme in materia di tutela dei minori deve anche tener *conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori* e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi. Tuttavia, con particolare riferimento al c.d. *"Codice Prodi"*, in mancanza di specifici apparati sanzionatori, l'attività di verifica si è risolta nell'inviare una semplice lettera di richiamo alle emittenti invitandole ad una maggiore osservanza dei principi affermati nel Codice.

La tutela dei minori a fronte della programmazione radiotelevisiva ha subìto un'evoluzione con la nuova formulazione del Codice di autoregolamentazione "TV e minori", sottoscritto il 29 novembre 2002 dalle imprese televisive pubbliche e private, volto a tutelare i diritti e l'integrità (psichica e morale) dei minori nei confronti delle trasmissioni televisive, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0 –14 anni).

Tuttavia, in sede di prima applicazione del Codice, la possibilità di intervento dell'Autorità sui casi segnalati dal Comitato Tv e Minori era limitata soltanto all'ipotesi in cui "*la fattispecie*" realizzata dall'emittente costituisse anche una violazione delle disposizioni di legge alla cui osservanza l'Autorità è preposta (es. trasmissione di film con scene pornografiche, che dà origine ad intervento per violazione dell'articolo 15, comma 10 della legge 6 agosto 1990 n. 223); viceversa, nei casi in cui si riscontravano violazioni del solo Codice, all'Autorità era precluso ogni possibile intervento sanzionatorio mentre

residuava la possibilità, ex articolo 1, comma 6, lettera b) n. 6, della legge 249/97, di richiamare l'emittente ad un maggior rispetto dei principi del Codice.
La legge 3 maggio 2004, n. 112 "*Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.a., nonché delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione*", ha istituito un meccanismo di raccordo tra l'attività del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione "TV e minori" e quella dell'Autorità ed ha munito le stesse disposizioni del Codice di autoregolamentazione Tv e Minori di un presidio sanzionatorio.
Più precisamente la cd. *"legge Gasparri"* ha esplicitamente attribuito al Comitato di applicazione del Codice "TV e minori" funzioni di collaborazione con la Commissione per i Servizi e i Prodotti dell'Autorità alla verifica del rispetto delle norme in materia di tutela dei minori. Tale collaborazione ha lo specifico fine di consentire all'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni l'esercizio dei poteri alla stessa attribuiti ai sensi:

- della legge 6 agosto 1990 n. 223, articolo 15, comma 10;
- della legge 31 luglio 1997 n. 249, articolo 1, comma 6, lett. b), punto 6, così come modificato e integrato dall'articolo 10, comma 4 della legge 3 maggio 2004 n. 112;
- della legge 3 maggio 2004 n. 112, articolo 10, comma 3.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 10 della citata legge, commi 1, 4 e 6[2], i competenti uffici dell'Autorità non debbono più procedere a ricondurre le fattispecie segnalate dal Comitato TV e minori alle norme di legge poste a tutela dei minori, ma possono dare immediato avvio ai relativi procedimenti sanzionatori, anche per le sole violazioni del Codice di autoregolamentazione "TV e minori" secondo lo schema procedimentale disciplinato dall'articolo 31 della legge n. 223/90 e con le sanzioni previste dalla legge 31 luglio 1997 n. 249.

2.2. Il Codice di autoregolamentazione "Tv e minori" adottato il 29 novembre 2002[3]

Oggetto del Codice è la tutela dei diritti e dell'integrità psichica e morale dei minori, con particolare attenzione e riferimento alla fascia di età più debole (0 - 14 anni) e in tale prospettiva, fermo restando il rispetto delle norme vigenti a tutela dei minori ed in particolare delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 1 e nell'art. 15, comma 10 della legge n. 223/1990, i sottoscrittori dello stesso si impegnano a:

- [2] Per il cui testo si rinvia *supra,* § 1, L).

- [3] firmato il 29 novembre 2002 dal ministro delle Comunicazioni e dai rappresentanti della RAI e delle emittenti televisive nazionali e locali (Mediaset, La 7, MTV Italia, FRT, Aeranti-Corallo, AirLab, CNT, Conna, GRI, Rea, Terzo Polo) come impegno al rispetto delle norme di autodisciplina ed alla diffusione di spot settimanali sui contenuti del documento e di campagne di sensibilizzazione sul tema TV e minori.

- migliorare ed elevare la qualità delle trasmissioni televisive destinate ai minori;
- aiutare gli adulti, le famiglie e i minori ad un uso corretto ed appropriato delle trasmissioni televisive;
- collaborare col sistema scolastico;
- assegnare alle trasmissioni per minori personale appositamente preparato e di alta qualità;
- sensibilizzare il pubblico ai problemi della disabilità, del disadattamento sociale, del disagio psichico in età evolutiva;
- sensibilizzare ai problemi dell'infanzia tutte le figure professionali coinvolte nella preparazione dei palinsesti o delle trasmissioni;
- diffondere presso tutti i propri operatori il contenuto del Codice di autoregolamentazione Tv e minori.

2.3. Disciplina

Con riferimento alla partecipazione dei minori alle trasmissioni radiotelevisive (punto 1. del Codice) si prevede che essa avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e la loro ingenuità, senza affrontare con loro argomenti scabrosi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità e a quella dei loro familiari (Articolo 1, "La partecipazione dei minori alle trasmissioni radiotelevisive").

In particolare, le Imprese televisive si impegnano, sia nelle trasmissioni di intrattenimento che di informazione, a:

a) non trasmettere immagini di minori autori, testimoni o vittime di reati e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato, anche secondo quanto previsto dall'art. 25 della legge n. 675/96 nonché dal Codice di deontologia relativo al trattamento dei dati personali nell'esercizio dell'attività giornalistica;

b) non utilizzare minori con gravi patologie o disabili per scopi propagandistici o per qualsiasi altra ragione che sia in contrasto con i loro diritti e che non tenga conto della loro dignità;

c) non intervistare minori in situazioni di grave crisi (per esempio, che siano fuggiti da casa, che abbiano tentato il suicidio, che siano strumentalizzati dalla criminalità adulta, che siano inseriti in un giro di prostituzione, che abbiano i genitori in carcere o genitori pentiti) e in ogni caso a garantirne l'assoluto anonimato;

d) non far partecipare minori a trasmissioni in cui si dibatte se sia opportuno il loro affidamento ad un genitore o a un altro, se sia giustificato un loro allontanamento da casa o un'adozione, se la condotta di un genitore sia stata più o meno dannosa;

e) non utilizzare i minori in grottesche imitazioni degli adulti.

Per quanto si riferisce alla programmazione televisiva della fascia oraria cd. "*per tutti*" (dalle 7.00 alle 22.30 – punto 2 del Codice), modulata sulle esigenze dei telespettatori di tutte le età, e comunque caratterizzata da adeguata informazione preventiva sui contenuti dei programmi e dalla limitazione di immagini di violenza o di sesso, reca un impegno a particolari controlli con riguardo ai

programmi di informazione; film, fiction e spettacoli vari; trasmissioni di intrattenimento. In tale fascia oraria, pur nella primaria considerazione degli interessi del minore la programmazione televisiva deve tener conto delle esigenze dei telespettatori di tutte le fasce di età, nel rispetto dei diritti dell'utente adulto, della libertà di informazione e di impresa, nonché del fondamentale ruolo educativo della famiglia nei confronti del minore. Tuttavia, nella consapevolezza della particolare attenzione da riservare al pubblico dei minori durante tutta la programmazione giornaliera e tenendo conto che in particolare nella fascia oraria dalle ore 19.00 alle ore 22.30 il pubblico dei minori all'ascolto, pur numeroso, è presumibile sia comunque supportato dalla presenza di un adulto, le Imprese televisive si impegnano a:

a) dare esauriente e preventiva informazione – nell'attività di informazione sulla propria programmazione effettuata, oltre che sulle proprie reti, ad esempio a mezzo stampa, televideo, Internet – relativamente ai programmi dedicati ai minori e sull'intera programmazione, segnalando in particolare i programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta e quelli invece adatti ad una visione per un pubblico più adulto, nonché a rispettare in modo più rigoroso possibile gli orari della programmazione;

b) adottare sistemi di segnalazione dei programmi di chiara evidenza visiva in relazione alla maggiore o minore adeguatezza della visione degli stessi da parte del pubblico dei minori all'inizio di ciascun blocco di trasmissione, con particolare riferimento ai programmi trasmessi in prima serata;

c) nel caso di Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista e non con caratteristiche tematiche specifiche (quali, ad esempio, sportive o musicali), garantire ogni giorno, in prima serata, la trasmissione di programmi adatti ad una fruizione familiare congiunta almeno su una rete e a darne adeguata informazione.

Con riguardo specifico ai programmi di informazione, le Imprese televisive si impegnano a far sì che nella fascia della *"televisione per tutti"* si eviti la trasmissione di immagini di violenza o di sesso che non siano effettivamente necessarie alla comprensione delle notizie.

Più specificamente nelle trasmissioni di informazione in onda dalle ore 7.00 alle ore 22.30 non dovrebbero essere diffuse:

a) sequenze particolarmente crude o brutali o scene che, comunque, possano creare turbamento o forme imitative nello spettatore minore;

b) notizie che possano nuocere alla integrità psichica o morale dei minori.

Qualora, per casi di straordinario valore sociale o informativo, la trasmissione di notizie, immagini e parole particolarmente forti e impressionanti si renda effettivamente necessaria, il giornalista televisivo dovrà avvertire gli spettatori che le notizie, le immagini e le parole che verranno trasmesse non sono adatte ai minori.

Nel caso, poi, in cui l'informazione giornalistica riguardi episodi in cui sono coinvolti i minori, il Codice registra l'impegno delle emittenti al pieno rispetto e

all'attuazione delle norme del Codice e della Carta dei doveri del giornalista per la parte relativa ai "Minori e soggetti deboli".
Infine, rispetto alla informazione in diretta, si impegnano ad attivare specifici e qualificati corsi di formazione per sensibilizzare non solo i giornalisti, ma anche i tecnici dell'informazione televisiva (fotografi, montatori, etc.) alla problematica "tv e minori". Le Imprese televisive si impegnano ad ispirare la propria linea editoriale, per i programmi di informazione, a quanto sopra indicato.
Per quanto si riferisce invece ai film, alle fiction e spettacoli vari il Codice impegna le emittenti a darsi strumenti propri di valutazione della compatibilità di film, telefilm, tv movie, fiction e spettacoli di intrattenimento vario con la tutela del benessere morale, fisico e psichico dei minori.
Nel caso in cui alcuni di tali programmi, la cui trasmissione avvenga prima delle ore 22,30, si ritengano prevalentemente destinati ad un pubblico adulto, le emittenti devono annunciare, con congruo anticipo, che la trasmissione non è adatta agli spettatori più piccoli, ripetendo l'avviso dopo ogni eventuale interruzione. In tale specifica occasione andranno quindi divulgate con particolare attenzione le informazioni di avvertimento sulla natura della trasmissione nonché utilizzati con grande e ripetuto rilievo i sistemi di segnalazione iconografica che le imprese televisive si impegnano ad adottare.
Per le trasmissioni di intrattenimento, l'impegno delle emittenti è a non trasmettere quegli spettacoli che per impostazione o per modelli proposti possano nuocere allo sviluppo dei minori, in particolare evitando quelle trasmissioni:

a) che usino in modo strumentale i conflitti familiari come spettacolo creando turbamento nei minori, preoccupati per la stabilità affettiva delle relazioni con i loro genitori;

b) nelle quali si faccia ricorso gratuito al turpiloquio e alla scurrilità nonché si offendano le confessioni e i sentimenti religiosi.

La programmazione televisiva della fascia *"protetta"*, la cosiddetta *"televisione per i minori"* (dalle 16.00 alle 19.00), più attenta alle esigenze dei minori, in quanto si presume che in tale fascia la fruizione dei programmi sia autonoma dagli adulti, richiede particolari controlli sui programmi, sui promo, sui trailer e sulla pubblicità.
In particolare, le Imprese televisive nazionali che gestiscono più di una rete con programmazione a carattere generalista si impegnano a ricercare le soluzioni affinché, nella predetta fascia oraria, su almeno una delle reti da essi gestite si diffonda una programmazione specificamente destinata ai minori che tenga conto delle indicazioni del Codice in materia di programmazione per minori.
Inoltre, le Imprese televisive che realizzano programmi per minori si impegnano a produrre trasmissioni:

a) che siano di buona qualità e di piacevole intrattenimento;

b) che soddisfino le principali necessità dei minori come la capacità di realizzare esperienze reali e proprie o di aumentare la propria autonomia, nonché a proporre valori positivi umani e civili ed il rispetto della dignità della persona;

c) che accrescano le capacità critiche dei minori in modo che sappiano fare migliore uso del mezzo televisivo, sia dal punto di vista qualitativo che quantitativo, anche tenendo conto degli attuali e futuri sviluppi in chiave di interattività;

d) che favoriscano la partecipazione dei minori con i loro problemi, con i loro punti di vista, dando spazio a quello che si sta facendo con loro e per loro nelle città.

Ancora, le stesse Imprese televisive nazionali esercenti più di una rete generalista si impegnano a ricercare le soluzioni per favorire la produzione di *programmi di informazione destinati ai minori,* comunicando abitualmente alla stampa quotidiana, periodica e anche specializzata, nonché alle pubblicazioni specificamente dedicate ai minori, la trasmissione di tali programmi e a rispettarne gli orari, fatte salve esigenze eccezionali del palinsesto.

Con riguardo ai messaggi pubblicitari (Articolo 4), si prescrivono tre livelli di protezione con riguardo ai contenuti di pubblicità, *trailer* e *promo*: il primo "generale", da applicare in tutte le fasce orarie di programmazione, il secondo "rafforzato", da applicare negli orari in cui si presume che il pubblico di minori sia numeroso ma affiancato da un adulto (dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30); il terzo, di carattere specifico, da applicare negli orari d'ascolto riservate ai minori (valida per la fascia oraria dalle 16.00 alle 19.00) e per tutti i programmi direttamente rivolti a questi ultimi.

In generale è richiesto un controllo dei contenuti della pubblicità, dei *trailer* e dei *promo* dei programmi, e resta preclusa la trasmissione di pubblicità e autopromozioni che possano ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possano costituire fonte di pericolo fisico o morale per i minori stessi dedicando particolare attenzione alla fascia protetta. Volendo garantire una particolare tutela di questa parte del pubblico dotata di una ancora immatura capacità di giudizio e di discernimento nei confronti dei messaggi pubblicitari, viene riconosciuta la particolare validità delle norme a tutela dei minori come esplicitate nel Codice di autodisciplina pubblicitaria, promosso dall'Istituto di Autodisciplina Pubblicitaria.

In particolare, la *protezione generale* si applica in tutte le fasce orarie di programmazione. I messaggi pubblicitari:

a) non debbono presentare minori come protagonisti impegnati in atteggiamenti pericolosi (situazioni di violenza, aggressività, autoaggressività, ecc.);

b) non debbono rappresentare i minori intenti al consumo di alcol, di tabacco o di sostanze stupefacenti, né presentare in modo negativo l'astinenza o la sobrietà dall'alcol, dal tabacco o da sostanze stupefacenti o, al contrario, in modo positivo l'assunzione di alcolici o superalcolici, tabacco o sostanze stupefacenti;

c) non debbono esortare i minori direttamente o tramite altre persone ad effettuare l'acquisto, abusando della loro naturale credulità ed inesperienza;

d) non debbono indurre in errore, in particolare, i minori:

- sulla natura, sulle prestazioni e sulle dimensioni del giocattolo;
- sul grado di conoscenza e di abilità necessario per utilizzare il giocattolo;
- sulla descrizione degli accessori inclusi o non inclusi nella confezione;
- sul prezzo del giocattolo, in particolare modo quando il suo funzionamento comporti l'acquisto di prodotti complementari.

La *protezione rafforzata* si applica nelle fasce di programmazione in cui si presume che il pubblico di minori all'ascolto sia numeroso ma supportato dalla presenza di un adulto (fasce orarie dalle 7.00 alle ore 16.00 e dalle 19.00 alle ore 22.30). Durante la fascia di protezione rafforzata non si devono trasmettere pubblicità direttamente rivolte ai minori, che contengano situazioni potenzialmente pregiudizievoli per l'equilibrio psichico e morale dei minori, specificate esemplificativamente dal Codice.

La *protezione specifica* si applica nelle fasce orarie di programmazione in cui si presume che l'ascolto da parte del pubblico in età minore non sia supportato dalla presenza di un adulto (fascia oraria di programmazione dalle 16.00 alle 19.00 e all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori).

In tali casi, i messaggi pubblicitari, le promozioni e ogni altra forma di comunicazione commerciale pubblicitaria rivolta ai minori devono essere preceduti, seguiti e identificati da elementi di discontinuità ben riconoscibili e distinguibili dalla trasmissione, anche dai bambini che non sanno ancora leggere e da minori disabili.

In questa fascia oraria secondo si deve evitare la pubblicità in favore di:

a) bevande superalcoliche e alcoliche, queste ultime all'interno dei programmi direttamente rivolti ai minori e nelle interruzioni pubblicitarie immediatamente precedenti e successive;

b) servizi telefonici a valore aggiunto a carattere di intrattenimento così come definiti dalle leggi vigenti;

c) profilattici e contraccettivi (con esclusione delle campagne sociali).

Il rispetto e l'applicazione del Codice di autoregolamentazione sono affidati al *"Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione Tv e minori"*, che interviene d'ufficio o su denuncia dei soggetti interessati e, se accerta la violazione del Codice adotta una risoluzione motivata e determina le modalità con le quali ne debba essere data notizia, oltre ad avere il potere, a determinate condizioni, di ingiungere all'emittente di modificare o sospendere il programma o i programmi indicando i tempi e le modalità di attuazione e di adeguare il proprio comportamento alle prescrizioni del Codice.

Nello stesso tempo, il Comitato, qualora accerti la violazione del Codice, inoltra una denuncia all'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni contenente l'indicazione delle disposizioni violate, le modalità dell'illecito, la descrizione del comportamento tenuto dall'emittente, gli accertamenti istruttori esperiti ed ogni altro elemento utile, affinché l'Autorità possa provvedere all'avvio delle attività

accertative delle eventuali violazioni di legge e dei conseguenti seguiti procedimentali intesi alla irrogazione di sanzioni amministrative.

3 - Attivita' di vigilanza sulle norme a tutela dei minori

La vigilanza sul rispetto delle norme previste a tutela dei minori viene svolta dal Dipartimento vigilanza e controllo e costituisce un compito ad elevata problematicità in quanto presuppone un'attività nell'ambito della quale intervengono valutazioni qualitative percezioni e sensibilità non di rado soggettivamente diversificabili.
In proposito, non si è ritenuto opportuno adottare parametri di valutazione statici, ma si procede nell'ottica tendenziale di un confronto continuo con le emittenti, il pubblico e gli esperti della materia.
Per effettuare in concreto l'attività di vigilanza, il Dipartimento competente, oltre ad avvalersi di un sistema di monitoraggio televisivo della programmazione trasmessa da emittenti nazionali terrestri, opera su segnalazione di soggetti interessati (associazioni di settore, privati cittadini, ecc.), verificando la fondatezza delle denunce pervenute.
A conclusione delle verifiche sulle trasmissioni, il Dipartimento, qualora ravvisi profili di potenziale nocività per un pubblico minorenne, provvede a segnalare il programma al Dipartimento garanzie e contenzioso dell'Autorità per il seguito di competenza e l'eventuale applicazione della prevista sanzione.
Va rilevato, altresì, che a seguito dell'approvazione in data 25 giugno 2003 dell'*"Accordo-quadro tra l'Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell'Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome"*, tredici Comitati regionali per le comunicazioni hanno stipulato una convenzione con l'Autorità per l'esercizio delle funzioni delegate in materia di comunicazioni e svolgono direttamente attività di vigilanza sul territorio operando verifiche sull'emittenza locale in materia di tutela dei minori.

3.1. Attività di monitoraggio televisivo

L'attività di monitoraggio dei programmi e di videoregistrazione dei palinsesti televisivi trasmessi dalle emittenti nazionali terrestri, pur essendo garantita nell'arco delle ventiquattro ore, nel periodo oggetto della presente relazione è stata effettuata con particolare attenzione alla fascia oraria compresa tra le ore 20.00 e le ore 23.00 (comprendendo i telegiornali serali) che, per contenuti delle trasmissioni, tipologia degli spettatori ed indici di ascolto rilevati, appare di peculiare interesse.
Con riferimento alla fascia oraria sopra indicata, nel corso dell'anno 2004 sono stati monitorati oltre seimila programmi per un totale di circa diecimila ore di programmazione andati in onda sulle emittenti televisive nazionali RAI UNO, RAI DUE, RAI TRE, RETEQUATTRO, CANALE 5, ITALIA 1, LA 7, MTV, RETE A.

Trentotto tra i programmi monitorati dal Dipartimento competente - per le criticità evidenziatesi - sono stati oggetto di particolari approfondimenti al fine di individuare eventuali profili di potenziale nocività per un pubblico minorenne.

3.2. Interventi a seguito di segnalazione

Le segnalazioni che danno luogo ad una preliminare istruttoria consistente in esercizio di attività propriamente di vigilanza sono quelle provenienti da privati e dalle associazioni di categoria, giacché le segnalazioni c.d. *"qualificate"*, come si vedrà *infra*, non danno luogo ad attività di vigilanza ma sono propedeutiche all'immediato avvio di istruttorie procedimentali per l'applicazione delle disposizioni sanzionatorie.

L'attività di vigilanza su segnalazione di soggetti interessati viene svolta sia nei confronti delle emittenti televisive nazionali sia nei confronti delle emittenti locali. Al riguardo il Dipartimento vigilanza e controllo nel periodo gennaio/dicembre 2004 ha vagliato oltre quaranta segnalazioni recanti ipotesi di violazione ed ha disposto l'archiviazione di venti denunce, ritenendo che le fattispecie segnalate non integrassero violazioni della normativa posta a tutela del minore.

4 - Applicazione delle sanzioni per violazione delle norme in materia di tutela dei minori

4.1. Avvio dei procedimenti sanzionatori

I procedimenti sanzionatori, svolti dal Dipartimento garanzie e contenzioso, vengono avviati direttamente soltanto sulla base di segnalazioni "*qualificate*" provenienti dalla Polizia Postale e delle Telecomunicazioni, dalla Guardia di Finanza, dagli Ispettorati Territoriali del Ministero delle Comunicazioni, dai Comitati regionali per le comunicazioni.

Tali segnalazioni, nel riportare l'esito degli *accertamenti del fatto* compiuti dai predetti organi, contengono:

- una circostanziata descrizione del fatto;
- l'indicazione della norma giuridica che si presume violata;
- l'individuazione del giorno e dell'ora della presunta infrazione;
- l'individuazione dell'emittente radiotelevisiva che si sia resa responsabile della presunta infrazione;
- il supporto probatorio per l'accertamento sulla effettiva sussistenza della violazione.

4.2. Svolgimento dei procedimenti sanzionatori

L'articolo 31 della legge 6 agosto 1990 n. 223 costituisce norma di riferimento per quanto riguarda la disciplina delle procedure di irrogazione delle sanzioni pecuniarie per le violazioni in materia di tutela dei minori nella programmazione radiotelevisiva.

È prevista, con riguardo alle violazioni delle norme a tutela dei minori nella attività di diffusione radiotelevisiva, l'applicazione delle disposizioni generali in materia di irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie: *contestazione dell'illecito* con fissazione di un termine di trenta giorni per produrre giustificazioni e di sessanta giorni per accedere al beneficio dell'oblazione (pagamento in misura ridotta pari al terzo del massimo o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale), *ordinanza ingiunzione* come provvedimento di irrogazione della sanzione (salva ipotesi di giustificazioni adeguate che danno luogo ad *archiviazione*).

A tale norma si raccordano, in un rapporto di complementarietà, le disposizioni del regolamento in materia di procedure sanzionatorie approvato con la delibera dell'Autorità n. 425/01/CONS del 7 novembre 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 19 dicembre 2001, n. 294), modificato con la delibera dell'Autorità n. 336/03/CONS del 24 settembre 2003, (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana* del 15 ottobre 2003, n. 240), ai sensi del quale il provvedimento conclusivo deve essere adottato entro il termine massimo di centocinquanta giorni dalla notifica dell'atto di contestazione (salvo sospensioni e proroghe per esigenze istruttorie, disposte dalle strutture o dagli organi deliberanti dell'Autorità, che possono complessivamente produrre una dilazione massima di ulteriori centoventi giorni).

L'entrata in vigore della legge 3 maggio 2004, n. 112 (cd. *"legge Gasparri"*) ha introdotto rilevanti novità in materia di tutela dei minori rispetto al *medium* radiotelevisivo in generale e al sistema sanzionatorio ad esse correlato in particolare.

Più precisamente, l'articolo 10, comma 5, della legge 3 maggio 2004, n. 112, afferma che tutte le fattispecie a tutela dei minori sono munite di presidio sanzionatorio senza adozione di un previo provvedimento di diffida[4].

Inoltre il combinato disposto dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 e dell'articolo 1, comma 6, lettera b), numero 6), della legge 31 luglio 1997, n. 249, con le modifiche introdotte dai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10, della legge 3 maggio 2004, n. 112 comporta un sensibile aumento degli importi minimo e massimo della sanzione edittale previsti per tutte le violazioni alle norme in materia di minori nella programmazione televisiva, ivi comprese quelle previste dal Codice di autoregolamentazione Tv e minori, originariamente fissate in un

- [4] Articolo 10, comma 5, della legge 3 maggio 2004 n. 112: "*In caso di violazione delle norme in materia di tutela dei minori, le sanzioni sono applicate direttamente secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223, e non secondo quelle indicate dai commi 1 e 2 dell'articolo 31 della medesima legge n. 223 del 1990, e dalle sezioni I e II del Capo I della legge 24 novembre 1981, n. 689...*"

range abbastanza ridotto[5] per le quali è oggi prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma che va da 25.000,00 a 350.000,00. euro.

Con l'aumento dell'importo minimo della sanzione edittale ad euro 25.000,00 il ricorso da parte delle emittenti al beneficio del pagamento in misura ridotta previsto dall'articolo 16 della legge 14 novembre 1981, n. 689[6], comporta conseguentemente il pagamento di una somma pari ad euro 50.000,00 (doppio del minimo della sanzione) rispetto a quello in precedenza previsto pari a 10.330,00 euro.

A tali significativi interventi del legislatore conseguono il maggiore effetto deterrente della sanzione (pecuniaria) prevista nonché la maggiore incisività ed efficacia dei provvedimenti adottati dall'Autorità per la protezione dell'infanzia e dell'adolescenza in materia radiotelevisiva.

Le novità introdotte dalla legge 3 maggio 2004 n. 112, tuttavia, hanno dato adito a talune difficoltà interpretative riguardo al trattamento sanzionatorio applicabile nelle ipotesi di violazione di quelle norme finalizzate a tutelare interessi di portata generale propri dell'intera collettività, e non riferibili e riconducibili esclusivamente a quelli dei minori telespettatori.

In particolare, l'articolo 15, comma 10 della legge 6 agosto 1990 si caratterizza per prevedere tre differenti tipologie di trasmissioni vietate[7]:

1. "*programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori*";
2. "*programmi che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche*";
3. "*programmi che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità*".

Con riguardo alla disposizione di cui al punto 1, come di recente confermato dalla Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile, con le sentenze n° 6759 e n°6760 del 5 marzo 2003 (depositate in data 6 aprile 2004, su cui vedi *infra*), essa appare sicuramente annoverabile tra le disposizioni poste a tutela dei minori (cui fa riferimento l'articolo 10 comma 1 della citata legge 112/04), e conseguentemente,

- [5] Le sanzioni pecuniarie previste, in precedenza, dall'articolo 31 della legge 6 agosto 1990, n. 223 erano :
- da € 5.165 (£ 10 milioni) a € 51.646 (£ 100 milioni) per le emittenti nazionali;
- da € 516 (£ 1 milione) a € 5.165 (£ 10 milioni) per le emittenti locali (l'art. 3, lettera b, n. 6 della legge 249/97 sancisce che "in attesa che il Governo emani uno o più regolamenti nei confronti degli esercenti la radiodiffusione sonora e televisiva in ambito locale, le sanzioni previste dall'articolo 31 della legge 223/90, sono ridotte ad un decimo").

- [6] Articolo 16 della legge 14 novembre 1981, n. 689 "Pagamento in misura ridotta": "*È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione*".

- [7] Articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223: *"E' vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori, che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche, che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità".*

in caso di violazione, risultano applicabili le sanzioni più elevate previste dal comma 6 del medesimo articolo 10.

Diversamente, con riferimento alle disposizioni di cui ai punti 2 e 3, sempre come si evince dalle citate sentenze della Corte di Cassazione, l'illecito amministrativo prefigurato deve essere qualificato come illecito di pericolo "*presunto*" o "*astratto*". Dalla lettura della disposizione e dalla citata interpretazione della Corte di Cassazione si evince, pertanto, che i divieti in questione risultano finalizzati a tutelare interessi di portata generale propri dell'intera collettività, e non riferibili e riconducibili esclusivamente a quelli dei minori spettatori. Il legislatore, infatti, in questi casi, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo e dei possibili effetti dei suoi "messaggi" sul pubblico indeterminato ed indeterminabile dei destinatari, ha scelto, mediante il divieto assoluto di trasmissione di programmi radiotelevisivi aventi i contenuti vietati, di tutelare "*incondizionatamente*" principi, valori ed interessi ritenuti primari per la stessa convivenza sociale e civile, quali il ripudio della violenza come modello di comportamento sociale, il buon costume, la tolleranza, il pluralismo nelle sue molteplici dimensioni, e di sacrificare perciò, previo bilanciamento dei valori in gioco, la libertà di informazione radiotelevisiva.

In armonia con le considerazioni che precedono e per un'imprescindibile esigenza di coerenza interna di sistema, si pongono analoghi dubbi interpretativi circa l'applicazione delle sanzioni più elevate introdotte dalla legge 3 maggio 2004, n. 112 "*per tutte le violazioni alle norme in materia di minori*, con riguardo alle ipotesi di violazione previste dall'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996 n. 650[8] in quanto la disposizione si caratterizza per prevedere tre differenti divieti:

a) sono vietati *i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno*;

b) è vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, *propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24*;

c) è fatto altresì divieto di *propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori.*

Mentre la disposizione di cui al punto c) risulta sicuramente annoverabile tra le disposizioni poste a tutela dei minori (cui fa riferimento l'articolo 10 comma 1 della citata legge 112/04), e conseguentemente, in caso di violazione, risultano

- [8] Articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996 n. 650: "*Sono vietati i servizi audiotex ed internazionali che presentino forme o contenuti di carattere erotico, pornografico o osceno. E' vietato alle emittenti televisive e radiofoniche, locali e nazionali, propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex quali "linea diretta" conversazione, "messaggerie locali", "chat line", "one to one" e "hot line", nelle fasce di ascolto e di visione fra le ore 7 e le ore 24. E' fatto altresi' divieto di propagandare servizi audiotex, in programmi radiotelevisivi, pubblicazioni periodiche ed ogni altro tipo di comunicazione espressamente dedicato ai minori*".

applicabili le sanzioni più elevate previste dal comma 6 del medesimo articolo 10, le disposizioni di cui sub a) e b) risultano finalizzate alla tutela di interessi di portata generale propri dell'intera collettività, e non riferibili e riconducibili esclusivamente a quelli dei minori. Anche in questi casi, il legislatore, nella considerazione della natura e delle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo e dei possibili effetti dei suoi "messaggi" sul pubblico indeterminato ed indeterminabile dei destinatari, ha scelto, mediante il divieto assoluto di trasmissione di programmi radiotelevisivi aventi i contenuti vietati, di tutelare "*incondizionatamente*" principi, valori ed interessi ritenuti primari per la convivenza sociale e civile, sacrificando, previo bilanciamento dei valori in gioco, la libertà di informazione riconducibile all'articolo 21 della Carta Costituzionale e all'articolo 3 della citata legge.

4.3. Attività sanzionatoria svolta nell'anno 2004

Per quanto attiene all'anno 2004, l'attività sanzionatoria dell'Autorità in materia di tutela dei diritti dei minori su segnalazioni qualificate del Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e Minori, degli Ispettorati territoriali del Ministero delle Comunicazioni e conseguenti all'attività di monitoraggio del Dipartimento vigilanza e controllo, sono stati conclusi n. **45 procedimenti** dei quali:

- n. **24** ***Ordinanze ingiunzione***, delle quali:

- n. 22 per la violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990 n. 223: l'Autorità ha comminato le seguenti sanzioni amministrative[9], differenziate in base alla gravità della sanzione, al carattere locale o nazionale dell'emittente, all'applicazione della sanzione più elevata conseguente all'entrata in vigore della legge 3 maggio 2004 n. 112 (c.d. *"legge Gasparri"*):

- n. 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 35.000,00
- n. 3 sanzioni amministrative di importo pari a euro 15.000,00
- n. 9 sanzioni amministrative di importo pari a euro 10.000,00
- n. 2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 5.165,00
- n. 4 sanzioni amministrative di importo pari a euro 2.000,00
- n. 1 sanzione amministrativa di importo pari a euro 2.500,00
- n. 2 sanzioni amministrative di importo pari a euro 1.500,00

- n. 2 per la violazione dell'articolo 1, comma 26, della legge 23 dicembre 1996, n. 650 (ambedue hanno avuto la sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari a euro 25.822,00);

- n. ***8 archiviazioni per intervenuta oblazione*** per violazione dell'articolo 15 comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223 (oblazione pari a euro 1.032,00);

[9] Che in dieci casi sono state pagate dall'emittente.

- n. ***13 archiviazioni nel merito*** per violazione dell'articolo 15 comma 10 della legge 6 agosto 1990, n. 223.

Inoltre sono state adottate n. **2** ***diffide***, di cui:
- n. 1 per la violazione dell' articolo 8, comma 1, della legge 6 agosto 1990 n. 223;
- n. 1 per l'inosservanza dell'articolo 15 della Delibera n. 127/00/CONS.

In considerazione dell'accertamento della diffusione su una emittente via satellite di una programmazione palesemente inadatta e pregiudizievole dello sviluppo psichico e morale dei minori, è stata poi deliberata ***1 revoca di autorizzazione alla diffusione di programmi via satellite*** alla Società Edi on web s.r.l. (canale satellitare *Superpippa Channel*), unitamente all'Ordinanza ingiunzione ai sensi dell'articolo 1, comma 31 della legge 31 luglio 1997 n. 249 (inottemperanza a diffida impartita dall'Autorità).

Dall'esame delle segnalazioni relative a disposizioni a tutela dei minori, sono stati altresì adottati:
n. **16** ***atti di contestazione***, di cui:
- n. 12 per la violazione dell'articolo 15, comma 10 della legge 6 agosto 1990 n. 223;
- n. 1 per la violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996 n. 650;
- n. 3 per la violazione dell'articolo 10, comma 3 della legge 3 maggio 2004 n. 112.

n. 42 ***atti di archiviazione in via amministrativa***, di cui:
- n. 2 per la presunta violazione dell'articolo 4, comma 4, lettera a) del Codice di autoregolamentazione TV e Minori;
- n. 3 per la presunta violazione dell' articolo 8, comma 1 della legge 6 agosto 1990 n. 223;
- n. 2 per la presunta violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge 23 dicembre 1996 n. 650;
- n. 35 per la violazione dell'articolo 15, comma 10 della legge 6 agosto 1990 n. 223.

5 - Orientamenti interpretativi dell'autorità in materia di tutela di minori nella programmazione televisiva: massimario dei provvedimenti dell'Autorità

5.1. Introduzione metodologica

Il *Massimario degli orientamenti dell'Autorità in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva*, realizzato dal Dipartimento garanzie e contenzioso come strumento per perseguire una auspicabile uniformità nella adozione dei provvedimenti a tutela del pubblico in età evolutiva, origina dal, e

insieme presuppone il, peculiare rilievo assunto sia sul piano sostanziale che sul piano procedimentale dalla esigenza di protezione del pubblico di telespettatori minori.

Tale rilievo, già presente *in nuce* nella legge 6 agosto 1990, n. 223, e nella "giurisprudenza" prima del Consiglio consultivo degli utenti dalla stessa legge istituito, poi dal Consiglio Nazionale degli Utenti istituito dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, si è amplificato, come già rilevato, a seguito di due momenti essenziali: l'adozione del "*Codice Tv e minori*" e l'insediamento del Comitato per la relativa applicazione; l'intervento della legge 3 maggio 2004, n. 112, che all'articolo 10 ha munito il predetto Codice di un presidio sanzionatorio di legge, operando con ciò una trasposizione nell'ordinamento del testo di origine autodisciplinare.

L'Ufficio Sanzioni nell'Audiovisivo, Editoria e Multimedialità del Dipartimento garanzie e contenzioso, sul presupposto della crescente rilevanza del settore e della necessità di disporre anche sul piano operativo di strumenti informativi al fine di perseguire una auspicabile omogeneità di indirizzi in ambito procedimentale, ha realizzato un prodotto utilizzabile sia come vero e proprio "*point de répère*" degli orientamenti dell'Autorità relativamente alle norme a tutela dei minori (scopo precipuo di un massimario), sia più estensivamente come strumento di cognizione dello "stato dell'arte" nella materia.

Nella materiale applicazione delle norme a tutela dei minori, a differenza delle disposizioni autodisciplinari e deontologiche che – proprio in virtù della loro origine "convenzionale" – risultano caratterizzate da un grado sufficiente di specificità nelle definizioni e nella qualificazione dei comportamenti, la norma sostanziale principale (articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223) costituisce una disposizione di portata generale, che richiede l'individuazione di criteri applicativi. Si rende pertanto opportuna una rassegna della principale giurisprudenza di merito, che si è voluta limitare alla Corte di Cassazione, con una rassegna delle principali decisioni in ambiti direttamente o indirettamente incidenti con la protezione dei minori nello specifico ambito comunicativo.

Dalla relazione fra disposizioni applicabili e orientamenti giurisprudenziali, è possibile, dunque, evincere delle linee interpretative nella specifica materia, le quali cotituiscono il presupposto logico delle pronunce dell'Autorità in materia di tutela dei minori nella programmazione televisiva, che sono state rubricate e massimate al fine di una agevole individuazione degli orientamenti assunti negli anni 2003 e 2004.

5.2. Rassegna di orientamenti giurisprudenziali della Corte di Cassazione (minori, pornografia, oscenità).

Lo specifico profilo della tutela dei minori con riguardo al contenuto delle trasmissioni televisive ha solo di recente costituito oggetto di preciso intervento giurisprudenziale, peraltro rappresentato da due corpose (e simmetriche) sentenze della Corte di Cassazione, sez. I civile, depositate nel 2004, che hanno delimitato

l'ambito di applicazione della fondamentale disposizione in materia, ossia l'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223.

5.3. La particolare sensibilità dei minori nella giurisprudenza anteriore al 2004.

In epoca antecedente alle due citate sentenze, la Corte di Cassazione aveva già avuto modo di pronunciarsi, in ambito penale, relativamente a due disposizioni, non specifiche dell'ambito televisivo, ma relative al più ampio contesto della comunicazione: l'articolo 14 della legge sulla stampa (8 febbraio 1948, n. 47)[10], che estende il regime penalistico delle pubblicazioni e spettacoli osceni[11] alle pubblicazioni destinate all'infanzia e all'adolescenza "idonee a offendere il sentimento morale" dei minori; l'articolo 1 della legge n. 1591 del 12 dicembre 1960, che estende tale regime all'affissione e alla esposizione al pubblico di manifesti, immagini od oggetti contrari al pudore o alla pubblica decenza "*considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale*"[12].

Nel caso dell'articolo 14 della legge n. 47/48, la Corte di Cassazione ha avuto modo di precisare che "*nelle pubblicazioni destinate ai fanciulli e agli adolescenti... si tratta... di salvaguardare la sensibilità e impressionabilità ad essi proprie*", valutando "*l'idoneità intrinseca dell'opera a offendere il loro sentimento morale o a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio*" (sez. III penale, n. 7136 dell'8 giugno 1978).

Con riferimento, invece, alla legge n. 1591/60, si rileva che essa introduce nella valutazione del pudore, bene tutelato rispetto alla esposizione pubblica di immagini od oggetti, il criterio "*della 'particolare sensibilità dei minori degli*

[10] "14. *Pubblicazioni destinate all'infanzia o all'adolescenza.* Le disposizioni dell'articolo 528 del Codice penale si applicano anche alle pubblicazioni destinate ai fanciulli ed agli adolescenti, quando, per la sensibilità ed impressionabilità ad essi proprie, siano comunque idonee a offendere il loro sentimento morale od a costituire per essi incitamento alla corruzione, al delitto o al suicidio. Le pene, in tali casi, sono aumentate.

Le medesime disposizioni si applicano a quei giornali e periodici destinati all'infanzia, nei quali la descrizione o l'illustrazione di vicende poliziesche e di avventure sia fatta, sistematicamente o ripetutamente, in modo da favorire il disfrenarsi di istinti di violenza e di indisciplina sociale."

[11] "528. *Pubblicazioni e spettacoli osceni.* Chiunque, allo scopo di farne commercio o distribuzione ovvero di esporli pubblicamente, introduce nel territorio dello Stato, acquista, detiene, esporta, ovvero mette in circolazione scritti, disegni, immagini od altri oggetti osceni di qualsiasi specie, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila. Alla stessa pena soggiace chi fa commercio, anche se clandestino, degli oggetti indicati nella disposizione precedente, ovvero li distribuisce o espone pubblicamente. Tale pena si applica inoltre a chi: 1) adopera qualsiasi mezzo di pubblicità atto a favorire la circolazione o il commercio degli oggetti indicati nella prima parte di questo articolo; 2) dà pubblici spettacoli teatrali o cinematografici, ovvero audizioni o recitazioni pubbliche, che abbiano carattere di oscenità. Nel caso preveduto dal n. 2 la pena è aumentata se il fatto è commesso nonostante il divieto dell'autorità.

[12] "1. Chiunque fabbrica, introduce, affigge od espone in luogo pubblico od aperto al pubblico disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati comunque destinati alla pubblicità, i quali offendono il pudore o la pubblica decenza, considerati secondo la particolare sensibilità dei minori degli anni diciotto e le esigenze della loro tutela morale, è rispettivamente punito a norma degli articoli 528 e 725 del Codice penale.

Si applica la pena di cui all'art. 725 del Codice penale anche quando disegni, immagini, fotografie od oggetti figurati rappresentano scene di violenza atte ad offendere il senso morale o l'ordine familiare".

anni diciotto' al fine di meglio tutelare la moralità" (sez. III penale, n. 1371 del 31 gennaio 1969): "*tale sensibilità, per le ragioni bio-psicologiche di cui è espressione, non può essere suscettibile di gradazioni, essendo la sensibilità propria di una particolare categoria di soggetti in cui è ancora incompiuto il processo di formazione etica della personalità. Essa integra perciò un criterio strettamente obiettivo per la valutazione dei concetti di pudore e di decenza*" (sez. III penale, n. 722 del 4 aprile 1963), che si concreta nella considerazione delle "*impressioni che determinate immagini od oggetti possono produrre nell'animo dei predetti giovani, i quali, per l'incompleta formazione bio-psichica, sono, in tale delicato stadio del loro sviluppo, facile preda di influenze nocive tali da alterarne in modo irreversibile la loro formazione psichica e morale*" (sez. III penale, n. 1371 del 31 gennaio 1969), tenuto altresì conto che "*nei tempi attuali, ogni essere umano – maggiorenne o minorenne che sia – percepisce e valuta anche il significato di situazioni ed eventi che non ha vissuto e realizzato personalmente e, fin dalla prima adolescenza, in forza del bagaglio culturale ampiamente inteso, riconosce atti generalmente idonei a ledere il comune senso del pudore*" (sez. III penale, n. 4582 del 31 maggio 1986).

5.4. Le pronunce della Corte di Cassazione sull'articolo 15, comma 10, legge 223/90.

Come anticipato, la diffusione di programmi televisivi rapportata alle peculiarità della "*fascia debole*" di utenza rappresentata dai minori, con specifico riguardo al divieto di arrecare "*pregiudizio allo sviluppo psichico e morale*", non ha costituito oggetto di specifiche pronunce giurisprudenziali, se si eccettua – in senso estensivo – una pronuncia del Consiglio di Stato che ha stabilito che "*i criteri cui il giudizio di valore su proiezione cinematografica deve attenersi sono esclusivamente quelli precisati negli articoli 5 d 9 l. 21 aprile 1962, n. 161 e d.p.r. 11 novembre 1963, n. 2029, ribaditi dagli articoli 15 l. 6 agosto 1990, n. 223 e 3 d.l. 29 marzo 1995 n. 97, convertito nella l. 30 maggio 1995, n. 203*" (sez. IV, n. 703 del 30 maggio 1996), riconducendo appunto a tale pregiudizio (nonché al divieto di scene pornografiche, recanti violenza gratuita o induttive di atteggiamenti di intolleranza basata su differenze di sesso, razza, religione o nazionalità).

L'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, ha invece costituito oggetto di approfondita analisi, e di individuazione di precise linee interpretative, nelle sentenze della Corte di Cassazione, sez. I civile, nn. 6759 e 6760 del 6 aprile 2004, di cui appare opportuno riportare ampi stralci.

Anzitutto la Corte muove da una ricognizione del quadro normativo interno e comunitario, presupponendo la nozione di minore quale delineata dalla *Convenzione sui diritti del fanciullo* approvata dalla Assemblea generale delle Nazioni Unite il 20 ottobre 1989 e resa esecutiva in Italia con legge n. 176 del 27 maggio 1991, comprendente "*ogni essere umano avente un'età inferiore a diciotto anni*": la *Convenzione europea sulla televisione transfrontaliera*, resa

esecutiva in Italia con legge n. 327 del 5 ottobre 1991[13]; la Direttiva comunitaria "*Tv sans frontières*", n. 89/552/CEE, nel testo novellato dalla direttiva n. 97/36/CE[14]; la legge 31 luglio 1997, n. 249[15].

Quindi, la Corte individua nella lettera della disposizione tre sostanziali fattispecie di divieto, di cui due assoluti e uno relativo (ossia riferibile esclusivamente alla tutela dello sviluppo psichico e morale dei minori): «*[...] il divieto di trasmissione di programmi radiotelevisivi ivi previsto si riferisce partitamente: a) – alla trasmissione di programmi* "che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori"*; b) – alla trasmissione di programmi* "che contengano scene di violenza gratuita o pornografiche"*; c) – alla trasmissione di programmi* "che inducano ad atteggiamenti di intolleranza basati su differenze di razza, sesso, religione o nazionalità"*. [...] mentre l'ipotesi sub a) si riferisce specificamente ed esclusivamente alla tutela dei minori, quelle sub b) e sub c), pur potendo essere riferite anche alle persone minorenni, sono volte ad escludere* tout court *la trasmissione di programmi, che, in quanto immediatamente collidenti con principi e valori riconosciuti e garantiti (anche) dalla Costituzione in relazione (non soltanto al singolo individuo, ma) a tutta la comunità nazionale, sono considerati nocivi per l'intera collettività. [...] l'ipotesi normativa sub a)... configura, in ragione della congiunzione "disgiuntiva" utilizzata, due differenti fattispecie di illecito, in relazione ai due diversi beni protetti (sviluppo psichico o morale, appunto) [...] a differenza dell'ipotesi sub b), che è volta specificamente a proteggere (anche) il minore da programmi radiotelevisivi che abbiano (anche o solamente) contenuti determinati (scene di violenza gratuita o pornografiche), ritenuti immediatamente lesivi per lo sviluppo della sua personalità; e a differenza di quella sub c), che mira, altrettanto specificamente, a promuovere ed a salvaguardare, (anche) nello svolgimento della personalità del minore, i valori della tolleranza, del pluralismo (nelle sue varie dimensioni) e della "inclusione del diverso da sé" – le fattispecie prefigurate sub a) esprimono, per l'ampiezza della loro formulazione, vere e proprie "norme di chiusura" nella materia* de qua*: infatti, ove pure non fossero espressamente previste le altre due ipotesi, non potrebbe mettersi in dubbio che le fattispecie in queste specificamente considerate – in quanto sicuramente pregiudizievoli per lo sviluppo psichico o morale del minore, secondo i principi ed i valori propri della cultura sociale, civile e politica, che stanno a fondamento di tutta la disciplina dianzi analizzata*

[13] Art. 7: v. *supra*, *Capitolo 1.*

[14] 40° considerando: "*È necessario chiarire che le norme a tutela dello sviluppo fisico, mentale e morale dei minorenni; che l'istituzione di una netta distinzione tra i programmi soggetti a divieto assoluto e quelli che possono essere autorizzati in presenza di determinati accorgimenti tecnici dovrebbe rispondere alla preoccupazione in materia di pubblico interesse degli Stati membri e della Comunità*";
41° considerando: "*nessuna delle disposizioni della presente direttiva riguardante la tutela dei minori e l'ordine pubblico richiede che i provvedimenti in questione debbano necessariamente essere attuati attraverso il controllo preventivo delle trasmissioni televisive*";
Articoli 22 e 22 *bis*: v. *supra*, *Capitolo 1.*

[15] Articolo 3*bis*, introdotto dalla legge 1° marzo 2002, n. 39 (legge comunitaria 2001) : v. *supra*, *Capitolo 1.*

– sarebbero certamente integrabili nella ipotesi di illecito maggiormente "comprensiva"».

La determinazione dell'ambito di applicazione della disposizione deve, evidentemente, conformarsi ai principi generali vigenti nell'ambito delle prescrizioni comportamentali e della istituzione dei presidi sanzionatori per le relative violazioni: «*nella materia* de qua *vigono i principi di legalità, irretroattività, tassatività ed inestensibilità analogica della fattispecie. [...] i beni tutelati dal divieto imposto dal primo periodo del comma 10 dell'articolo 15 – come, del resto, anche da quelli previsti dai successivi commi 11 e 13 – sono lo "sviluppo psichico" e lo "sviluppo morale" della persona minorenne. [...] il legislatore, sulla base del presupposto della mancanza di maturità fisica, psichica ed intellettuale del minore, allude, con evidenza, come già accennato, agli essenziali, complessi e graduali processi di "svolgimento" e di "formazione" della personalità del minore stesso (dalla prima infanzia all'adolescenza) nelle sue molteplici dimensioni (emotiva, intellettiva e morale) e ne fa oggetto di una specifica "protezione" – rispetto alla trasmissione di programmi radiotelevisivi che possano arrecarvi pregiudizio o comprometterli – consistente nel divieto di trasmissione di programmi siffatti e nell'assoggettamento a sanzione amministrativa delle violazioni relative. In tale prospettiva ed in questo senso, anche la previsione dell'illecito amministrativo in esame si pone, dunque – insieme a molti altri – tra gli "istituti" che, secondo il dettato dell'articolo 31 comma 2 Cost., la Repubblica "favorisce", allo scopo di "proteggere" appunto, "l'infanzia e la gioventù". [...] quella che potrebbe apparire, a prima vista, una insufficiente determinazione della fattispecie di illecito amministrativo in esame corrisponde, invece, alla sua descrizione in una "forma necessariamente aperta": infatti – dal momento che il minore ha bisogno, per lo sviluppo delle diverse dimensioni della sua personalità, di cure e protezioni particolari e molteplici – l'oggetto ed il contenuto dei programmi radiotelevisivi, idonei a pregiudicarle, non possono essere, tutti, prefigurati puntualmente dal legislatore; il quale, come già dianzi osservato, accanto a specifiche fattispecie di illecito (ipotesi sub b) e sub c)) ha giustamente previsto una "norma di chiusura" a fattispecie aperta (ipotesi sub a)). [...] il legislatore, nel vietare la trasmissione di programmi radiotelevisivi* "che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori"*, intende riferirsi specificamente a quei programmi, che – tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico – possano risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti (ad es., bene-male, buono-cattivo, giusto-ingiusto), nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come "cittadino", e che devono essere adeguatamente supportati sul piano emotivo, intellettivo e morale: a tal ultimo proposito, per esempio, la "mera" narrazione o rappresentazione di un evento particolarmente traumatico o di un crimine*

efferato non possono che ritenersi nocivi per lo sviluppo del minore, proprio perché, sotto tale profilo, il medium radiotelevisivo, di per se solo, è strutturalmente inidoneo a fornire un supporto siffatto.».

Esaminata l'evoluzione normativa nella materia dei minori sulla base del quadro normativo interno, comunitario e internazionale (oltre alle norme più sopra riportate in nota, l'articolo 15, comma 13, per l'orario di trasmissione[16]; articolo 3, comma 4, decreto legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito con modifiche nella legge 30 maggio 1995, n. 203[17]), «*la disposizione dell'articolo 15 comma 10 primo periodo (ferme restando le altre ipotesi, previste nel secondo e nel terzo periodo) della legge n. 223 del 1990 deve essere "integrata" con le previsioni derogatorie stabilite dall'articolo 22 della Direttiva del 1989, risultandone, in tal modo, la seguente formulazione: "È vietata la trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi"*». Tale interpretazione della norma, oltre a conformare la disposizione nazionale al diritto comunitario, e in particolare all'articolo 22 della direttiva n. 89/552/CEE come modificata e integrata dalla direttiva n. 97/36/CE, evita un contrasto con le disposizioni costituzionali contenute sotto un profilo nell'articolo 3, comma 1, e sotto altro profilo nell'articolo 21: «*Con il primo, perché, in mancanza delle predette disposizioni derogatorie, verrebbe a determinarsi una ingiustificata disparità di trattamento giuridico tra situazioni palesemente omogenee: vale a dire, tra le ipotesi di illecito prefigurate, per le "trasmissioni transfrontaliere", dall'articolo 3-*bis*, comma 3, lettera b) della legge n. 249 del 1997 (introdotto dall'articolo 51 della legge n. 39 del 2002) – che, attuando compiutamente la Direttiva del 1989, prevede le deroghe in questione – e quelle di illecito amministrativo considerate dall'articolo 15 comma 10 primo periodo della legge n. 223 del 1990, che, non prevedendole esplicitamente, priva l'emittente di "trasmissioni nazionali" della possibilità di far valere la concreta inidoneità della trasmissione ad arrecare pregiudizio allo sviluppo dei minori. Con il secondo, perché l'omessa previsione delle deroghe in esame pregiudicherebbe le libertà ed i diritti garantiti dall'articolo 21 Cost., proprio nelle ipotesi in cui il legislatore comunitario prima e quello nazionale poi hanno ragionevolmente previsto che, in presenza di determinate condizioni di orario della trasmissione o di accorgimenti tecnici adeguati, le ragioni di protezione dei minori sono normalmente insussistenti. [...] Così integrato il primo periodo dell'articolo 15 comma 10, si differenziano ancor più nettamente le fattispecie di illecito ivi prefigurate da quelle previste nel secondo periodo: mentre questo, come già osservato, impone, anche in conformità all'*intentio *del legislatore comunitario, il divieto "assoluto" di trasmissione di programmi che contengano (anche o esclusivamente) "scene di violenza gratuita o*

[16] "13. : v. *supra, Capitolo 1.*

[17] "4. : v. *supra, Capitolo 1.*

pornografiche", il primo periodo pone, invece, un divieto soltanto "relativo", temperato, cioè, dalla previsione delle predette ipotesi derogatorie.».

Con riferimento alla estensione dell'ambito di applicabilità della menzionata disposizione, e in particolare ai mezzi di comunicazione e alle modalità espressive assoggettati agli specifici divieti, la Corte di Cassazione adotta un criterio estensivo: «*Ai fini della integrazione dell'illecito amministrativo in esame, non rilevano né il mezzo di comunicazione (radio o televisione), né il mezzo espressivo utilizzati per confezionare un programma vietato, sia esso costituito da parole e/o suoni – propri della comunicazione radiofonica – ovvero da immagini e/o parole e/o suoni, propri del* medium *televisivo [...] la "narrazione" (ad es. radiofonica) o la "rappresentazione" (televisiva) di fatti, avvenimenti o notizie, che risultino potenzialmente nocivi per lo sviluppo del minore, possono considerarsi, ai predetti fini, equivalenti. [...] tutti i divieti imposti dall'articolo 15 comma 10 si riferiscono, in mancanza di specificazioni legislative, a qualsivoglia programma, qualunque sia il "genere" cui lo stesso sia riconducibile secondo le classificazioni correnti (informazione, svago, intrattenimento, sport, cultura, fiction, etc.) [...] l'illecito in questione sia da qualificare – applicando ad esso la nota classificazione penalistica – siccome "di pericolo". A questa conclusione conducono concorrenti rilievi: innanzitutto, per le ragioni già ampiamente argomentate, la natura "immateriale" ("sviluppo psichico o morale") e la specifica considerazione (anche) costituzionale – "protezione" dei minori – del bene giuridico assunto ad oggetto di tutela; poi, la stretta correlazione, istituita dalla previsione dell'illecito* de quo, *tra natura del bene protetto e tecnica di tutela prescelta dal legislatore, il quale – mediante l'imposizione del "divieto" di trasmissione di determinati programmi – prende in considerazione proprio le mere situazioni di rischio di lesione, cui il bene stesso è esposto in ragione delle caratteristiche e degli effetti propri dei mezzi di comunicazione di massa radiotelevisivi, avuto anche riguardo alla loro incessante evoluzione tecnologica; infine, ed a riprova, la stessa struttura lessicale della disposizione, che assoggetta a sanzione la "possibilità" di nocumento del bene medesimo con riferimento (non già al singolo, ma) ad una serie indeterminata di individui ("i minori", appunto). [...] mentre le fattispecie di illecito amministrativo prefigurate dal secondo e dal terzo periodo dell'articolo 15 comma 10 debbono essere qualificate siccome di pericolo "presunto" o "astratto" – quelle previste dal primo periodo, anche nel testo risultante dalla "integrazione" di cui al punto precedente, rilevante nella specie, debbono essere qualificate siccome di pericolo "concreto" o "effettivo". Nelle prime, infatti, il "pericolo" non risulta inserito tra gli elementi costitutivi delle fattispecie stesse: in queste ci si limita a tipizzare la condotta vietata in base alla valutazione, fondata sull'esperienza, secondo cui alla sua realizzazione si accompagna, "tipicamente" o "generalmente" appunto, la messa in pericolo dei beni protetti. E la lettura delle relative disposizioni rende evidente che il legislatore, in questi casi, tenendo conto della natura e delle caratteristiche del mezzo radiotelevisivo e dei possibili effetti dei suoi "messaggi" sul pubblico*

indeterminato ed indeterminabile dei destinatari, ha scelto, mediante il divieto assoluto di trasmissione di programmi radiotelevisivi aventi i contenuti vietati, di tutelare "incondizionatamente" – vale a dire, senza prevedere eccezioni – principi, valori ed interessi ritenuti primari per la stessa convivenza sociale e civile, quali il ripudio della violenza come modello di comportamento sociale, il buon costume, la tolleranza, il pluralismo nelle sue molteplici dimensioni, e di sacrificare perciò, previo bilanciamento dei valori in gioco, la libertà di informazione radiotelevisiva [...]. Restano, ovviamente, impregiudicate, proprio in considerazione dell'importanza dei valori in gioco, le delicate e complesse questioni (che qui non rilevano), relative all'interpretazione ed applicazione delle corrispondenti fattispecie nei casi concreti: vale a dire, rispettivamente, l'esistenza, nel programma, di "scene" che possano qualificarsi siccome di "violenza gratuita" o "pornografiche", ovvero la presenza di contenuti del programma, tali da indurre ad atteggiamenti di intolleranza razziale, sessuale, religiosa o etnica. Nelle seconde, invece, come emerge inequivocabilmente dalla stessa littera legis *("programmi che possano nuocere"), il "pericolo" – inteso come rilevante possibilità che al compimento della condotta vietata ("trasmissione del programma") consegua la lesione ("nocumento") dei beni protetti ("sviluppo psichico o morale dei minori") – rappresenta un elemento costitutivo della fattispcie: ciò comporta che, ai fini dell'integrazione dell'illecito, è richiesta la effettiva sussistenza del pericolo stesso, desumibile da specifiche e rilevanti circostanze della fattispecie concreta (ad es., oggetto, contenuto, orario e/o modalità di trasmissione del programma, etc.). In tale prospettiva, dunque, anche l'accertamento specifico della ricorrenza delle condizioni per l'applicazione delle più volte menzionate ipotesi derogatorie non rappresenta altro che un aspetto del più ampio accertamento, avente ad oggetto la sussistenza del pericolo nella concreta fattispecie. [...] il legislatore ha ritenuto "prevalente" l'interesse della persona minorenne nel solo caso in cui la trasmissione del programma radiotelevisivo esponga i beni specificamente protetti (sviluppo psichico o morale dei minori, appunto) al rischio concreto di nocumento, restando, in ogni altro caso, pienamente garantita la libertà dell'informazione radiotelevisiva [...]».*

Con riguardo al particolare regime cui potrebbe risultare assoggettata la trasmissione di carattere informativo rispetto alla disposizione in esame, in considerazione della particolare finalità e della natura strettamente connessa a un diritto costituzionalmente garantito (il diritto/dovere di informazione, inteso a soddisfare il correlativo diritto alla informazione dei destinatari), la Corte ha ritenuto non sussistere un'eccezione derogatoria della prescrizione comportamentale e dei divieti specificati: «*la trasmissione di programmi radiotelevisivi di carattere "informativo" non gode di una particolare e differenziata garanzia rispetto ad altri programmi riconducibili a generi diversi: [...] il legislatore ha correttamente "bilanciato" i due interessi costituzionali in gioco, accordando la prevalenza a quello preordinato alla tutela dei minori – e limitando, perciò, l'esercizio della libertà di informazione radiotelevisiva,*

secondo criteri di proporzionalità e non eccessività – alle sole ipotesi di pericolo effettivo di nocumento allo sviluppo psichico o morale dei minori stessi.».

In merito alla relatività del divieto di trasmissioni aventi contenuti pregiudizievoli per lo sviluppo psichico e morale dei minori, conseguente alla individuazione di una formulazione "*evolutiva*" del disposto dell'articolo 15, comma 10, primo periodo, della legge n. 223/90, e in particolare alla necessità di criteri di applicazione della previsione di ipotesi derogatorie del divieto, costituite dall'orario di trasmissione e dalla adozione di accorgimenti tecnici intesi ad evitare che i minori presenti nell'area di diffusione possano essere destinatari di tali contenuti, la Corte di Cassazione ha fornito puntuale riscontro: nel primo caso, si richiama «*il criterio consolidato della nozione "televisione per tutti", in base al quale, fino alle ore 22.30 e dopo le ore 7.00, tra il pubblico sono presenti, ed anche in numero elevato, soggetti di età inferiore ai quattordici anni.*»; nel secondo caso, la mera anticipazione del contenuto della puntata dalla conduttrice, e l'avvertenza relativa alla delicatezza del caso trattato e all'opportunità di far affiancare i minori da un pubblico adulto non appaiono accorgimenti sufficienti a escludere dalla fruizione del programma i minori: «*la dedotta "cautela" non è certamente sufficiente, di per se sola, ad integrare una delle ipotesi derogatorie al divieto di trasmissione di programmi radiotelevisivi pericolosi per lo sviluppo dei minori – vale a dire quella che esige l'adozione, da parte dell'emittente, di "accorgimenti tecnici", tali da fare ragionevolmente escludere, secondo un criterio di "normalità", la visione del programma dal pubblico minorenne – [...] la trasmissione di programmi siffatti in* prime time *(nella specie, alle ore 20.40), in assenza di cautele adeguate, fa presumere, invece, secondo il criterio dell'*id quod plerumque accidit, *la opposta circostanza che ad essi assiste, "normalmente", anche il pubblico dei minori.*».

5.5. Il divieto assoluto di cui all'articolo 15, comma 10, legge n. 223/90: pornografia, buon costume e comune senso del pudore.

Come si è avuto modo di rilevare, la sentenza della Corte di Cassazione – oltre a definire l'ambito di applicazione della parte dell'articolo 15, comma 10, della legge n. 223/90 specificamente rivolta alla tutela dei minori – ha espresso l'importante affermazione della assolutezza dei divieti contenuti nella restante parte della norma: pornografia, violenza gratuita, induzione di comportamenti di intolleranza nei confronti del "diverso". A fronte di tali contenuti, secondo l'orientamento della Corte di Cassazione non si riscontra nell'ordinamento alcuna ipotesi di natura derogatoria del divieto, e ciò ha particolare rilievo con riguardo ai contenuti pornografici, giacché si è riscontrata in passato la proposizione di argomentazioni intese ad accreditare la legittimità della diffusione televisiva di contenuti pornografici in orario notturno.

Diventa di fondamentale importanza, pertanto, fornire una definizione di pornografia, inesistente nell'ordinamento: in ciò soccorre la giurisprudenza della Corte di Cassazione in materia penale, la quale, seppur non recente, non risulta a tutt'oggi smentita, secondo cui «*la pornografia è termine più ristretto di quello*

di oscenità. Pornografia, infatti, è la descrizione o illustrazione di soggetti erotici, mediante scritti, disegni, discorsi, fotografie, etc., che siano idonei a far venir meno il senso della continenza sessuale e offendano il pudore per la loro manifesta licenziosità. Il concetto di pornografia è, perciò, compreso in quello più ampio di oscenità, la quale si obiettiva in fatti che offendono in maniera turpe e grave il senso della riservatezza che deve presiedere alle manifestazioni sessuali» (sez. III penale, n. 1197 del 9 febbraio 1971). Sulla base di tale nozione, la determinazione del carattere pornografico di immagini, scene ed anche dialoghi – con una significativa estensione della disposizione anche al *medium* radiofonico – assume estensione maggiore rispetto alla individuazione della qualificazione di oscenità, quale lesiva del "*buon costume*" esplicitamente posto a limite della libertà di espressione costituzionalmente garantita: «*Il diritto di cronaca giornalistica, come la valutazione e critica dei fatti narrati, incontra un limite nelle esigenze di tutela del pudore e del buon costume e nelle norme specificamente apprestate al riguardo dalla legge penale.*» (sez. III penale, n. 1218 del 10 agosto 1966).

Tuttavia il buon costume risulta strettamente correlato alla disposizione recante il divieto di trasmissione di programmi contenenti scene pornografiche, in considerazione del suo costituire sostanzialmente bene oggetto della tutela apprestata dalla norma come esplicitato dalle sentenze n. 6759/04 e 6760/04, e costituisce comunque uno strumento di valutazione delle potenzialità lesive delle relative manifestazioni alla luce delle disposizioni vigenti in materia di trasmissioni radiotelevisive. Tale valutazione, pertanto, non può prescindere anche dalla considerazione della nozione di osceno, come «*ciò che offende il "comune sentimento" e cioè il concetto di pudore del* bonus pater familias *in un dato momento storico ed in una data regione geografica*» (sez. I penale, n. 395 del 26 giugno 1967); più precisamente, nell'ambito dell'oscenità di rilevanza penale sono ricomprese «*condotte solo astrattamente idonee ad offendere il pudore, secondo una stima prognostica ancorata a valutazioni medie che consentono l'elaborazione di modelli comportamentali ritenuti socialmente vincolanti*» (sez. III penale, n. 26608 del 12 luglio 2002), benché sia precisato che «*la capacità offensiva dell'osceno è condizionata dal contesto ambientale in cui è presentato*» (sez. III penale, n. 135 del 10 gennaio 1998).

L'offesa al buon costume, che assume penalisticamente i connotati dell'oscenità, si distingue dalla indecenza in quanto questa si realizza nell'offesa del «*sentimento collettivo della costumatezza e della compostezza*», mentre l'oscenità afferisce piuttosto alla lesione della verecondia sessuale, ossia la riservatezza relativamente ad atti e fatti pertinenti alla intimità sessuale (sez. III penale, n. 26388 dell'11 giugno 2004; n. 7817 del 4 settembre 1985; sez. VI penale, n. 120 del 1 aprile 1971; n. 1465 del 4 febbraio 1971; sez. I penale, n. 1172 del 8 novembre 1967).

5.6. Il comune sentimento del pudore.

Il comune sentimento del pudore «*tutela la sensibilità comune e non quella di ogni uomo, sicché, indipendentemente dai criteri elaborati per la sua individuazione, è certo che esso si riferisce a un ipotetico individuo la cui sensibilità è offesa a fronte di un atto od oggetto osceno e tale sensibilità è generalizzata appunto nel comune sentimento del pudore, indipendentemente dalla soglia del singolo individuo, sia essa più alta o più bassa. Il fatto che vi siano individui con differenziata sensibilità che non sia offesa da oggetti o spettacoli osceni è ininfluente per la nozione normativa di osceno, che se consentisse segmentazioni non sarebbe più riferibile al "comune" sentimento del pudore, come è irrilevante l'indifferenza dei consociati acché certi soggetti fruiscano dell'osceno perché questo atteggiamento non è una componente del comune sentimento del pudore. [...] i dati normativi accentuano la tutela del pudore e della decenza in alcune ipotesi, e cioè per le affissioni che offendono la particolare sensibilità dei minori*» (sez. III penale, n. 1977 del 13 dicembre 1988).

Si tratta, pertanto, di individuare l'estensione della nozione di comune sentimento del pudore: «*il comune modo di sentire, ai fini del concetto di osceno, va determinato non in base alla sensibilità di quei cittadini che attribuiscono scarso rilievo ai valori morali e spirituali, ma in relazione a quella dei consociati di normale levatura morale, intellettuale e sociale nell'attuale momento storico. [...] Ancora oggi in Italia il modo di pensare e di sentire del cosiddetto uomo medio non solo non accetta, ma ritiene intollerabile uno spettacolo il cui tessuto connettivo sia esclusivamente o quasi costituito dalla brutale riproduzione di atti di generazione o di atti che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale*» (sez. III penale, n. 1780 del 3 marzo 1986).

La concreta determinazione del "comune senso del pudore", tuttavia, è rimessa a una valutazione caso per caso (sez. III penale, n. 484 del 15 gennaio 1979), nel senso «*della verifica e dell'aggiornamento ... nella sua mutevolezza con il divenire dei costumi e con l'evoluzione del pensiero medio dei consociati nel momento storico in cui avviene il fatto incriminato (cosiddetto criterio storico-evolutivo)*» (sez. III penale, n. 5308 del 7 giugno 1984; in senso conforme, sez. VI penale, n. 2418 del 7 marzo 1970; sez. III penale, n. 9191 del 28 novembre 1974; sez. VI penale, n. 1085 del 1 ottobre 1968): «*il sentimento risultante dalla media dei sentimenti dei consociati (criterio sociologico medio), per cui occorre da un lato tener presenti i sentimenti di coloro che mostrano scarso attaccamento ai valori morali, e dall'altro i sentimenti di coloro che rispettano le norme della castigatezza, e poi operare la media tra i due estremi al fine di ottenere la misura normale. [...] non possono essere poste a fondamento di un giudizio di valore quelle manifestazioni che, riferendosi apertamente ad atti della vita sessuale, tendono esclusivamente all'eccitamento erotico. Queste infatti devono essere tuttora considerate come fenomeni di degenerazione del costume*» (sez. VI penale, n. 22 dell'8 giugno 1971; in senso conforme sez. VI penale, n. 878 del 10 febbraio 1972; altresì sez. I penale, n. 1172 del 8 novembre 1967).

«*Nella nozione di osceno la legge assume ad oggetto di tutela un fenomeno biologico umano qual è il pudore, che si esprime in una reazione emotiva, immediata ed irriflessa, di disagio, turbamento e repulsione in ordine a organi del corpo o comportamenti sessuali che, per ancestrale istitutività, continuità pedagogica, stratificazione di costumi ed esigenze morali, tendono a svolgersi nell'intimità e nel riserbo. Poiché tale reazione emotiva è variabile di tono, in relazione alle varie componenti della comunità e alle esigenze morali e alla evoluzione del costume, la legge ha commisurato la tutela del pudore al sentimento di esso diffuso nella comunità stessa, con ciò adombrando anche il momento valutativo del fenomeno, poiché il sentimento, diversamente dal senso, coinvolge anche una valutazione positiva, sul piano morale ed etico, dell'atteggiamento psicologico di verecondia penalmente protetto. Nel porre, infine, l'attributo "comune" la formula normativa ha poi inteso da un lato escludere il metro individuale o minoritario del pudore che potrebbe peccare di eccesso o di difetto, dall'altro accordare rilievo a criteri di identificazione del medesimo che ne colgano la estensione e la intensità nella coscienza sociale in ragione della sua larga diffusione e della sua normale presenza nei soggetti la cui personalità è in via di formazione o si sia già formata*» (sez. III penale, n. 1809 del 3 febbraio 1977).

5.7. Criteri per la determinazione della offesa al buon costume e al pudore.

Fin qui la definizione generale di "osceno" come "lesivo del comune sentimento del pudore", vale a dire la lesione del «*senso di quella naturale riservatezza che nella normalità dei casi circonda tutte le manifestazioni riguardanti la vita sessuale* » (sez. III penale, 30 ottobre 2001; sez. VI penale, n. 22 dell'8 giugno 1971; sez. I penale, n. 267 del 30 giugno 1969), prodotta non soltanto da «*atteggiamenti che rievocano esplicitamente e brutalmente gli atti della riproduzione, ma [...* da*] tutte le manifestazioni che offendono il predetto senso di riservatezza*» (sez. VI penale, n. 1085 del 1 ottobre 1968), avendo «*attitudine a svegliare la sensualità o a suscitare la concupiscenza richiamando direttamente o indirettamente sensazioni o manifestazioni della vita sessuale che devono rimanere opportunamente celate*» (sez. I penale, n. 267 del 30 giugno 1969), e più in generale «*quelle manifestazioni che apertamente tendono all'eccitamento erotico*» (sez. VI penale, n. 1465 del 4 febbraio 1971).
Tuttavia, è necessario calare le nozioni di "osceno" e di "pudore" nel concreto delle singole rappresentazioni, in quanto esse «*non sono riferite ad un concetto considerato in sé, ma al contesto ed alle modalità in cui gli atti o gli oggetti sono compiuti o esposti. [...] Ne consegue che il nudo integrale – considerando il sentimento medio della comunità ed i valori della coscienza sociale e le reazioni dell'uomo medio normale – assuem differenti valenze. Può essere incluso nella speciale causa di esclusione dell'oscenità (art. 529 cod. pen.) – come ad esempio per le lezioni di educazione sessuale o per le opere cinematografiche o teatrali – ovvero essere espressione della libertà individuale [...]. L'esibizione degli organi genitali (diversamente da quella del seno nudo, che non integra più*

alcuna ipotesi di reato) – al di fuori delle eccezioni ricordate – configura il delitto di atti osceni, perché mira al soddisfacimento della "libido"» (sez. III penale, n. 8959 del 3 ottobre 1997).

La rappresentazione, o più precisamente l'esibizione, degli organi genitali, dunque – salvo che nell'ambito di un nudo artistico (su cui v. *infra*, B.6.) – tende ad essere qualificata come erotizzante e dunque offensiva del pudore (cfr. anche sez. III penale, n. 9191 del 28 novembre 1974; sez. III penale, n. 1218 del 10 agosto 1966), e ciò con riferimento agli organi dell'uno o dell'altro sesso; più in particolare, si ha offesa al pudore «*quando si rappresentano nude, con la palese funzione di eccitare l'istinto sessuale attraverso atteggiamenti e particolari posizioni, quelle parti del corpo femminile che hanno riferimento alla sfera sessuale e si risolvono nella sollecitazione psichica dell'erotismo*» (sez. III penale, n. 9191 del 28 novembre 1974); alla stessa stregua è valutata la rappresentazione degli «*oggetti cosiddetti "coadiuvanti", che hanno la funzione di risvegliare e stimolare l'istinto sessuale, rappresentando organi genitali*» (sez. III penale, n. 3494 del 15 aprile 1985), con la sola eccezione di quegli oggetti il cui «*contenuto palesemente ironico e canzonatorio [...] ne escluda il carattere di oscenità*» (sez. III penale, ordinanza n. 3027 del 21 ottobre 1995).

Viene pertanto in considerazione non soltanto la manifestazione, ma anche la sua finalità e la sua motivazione: non soltanto la «*inequivoca attinenza sessuale del gesto compiuto*» (sez. III penale, n. 41735 del 22 novembre 2001) è sintomatica del carattere osceno della rappresentazione, ma anche il suo essere concreta espressione dell'istinto sessuale: «*il contenuto osceno penalmente rilevante non può restringersi alla sola rappresentazione estrema di un rapporto sessuale, ma comprende anche l'oscenità insita in atti e comportamenti che richiamano il congresso carnale, come esposizione di nudità, atteggiamenti con chiaro contenuto erotizzante, manifestamente licenziosi*» (sez. III penale, n. 41055 del 5 dicembre 2002; in senso conforme, sez. III penale, n. 1218 del 10 agosto 1968).

Pertanto, il pudore è leso «*sia quando si riproducono brutalmente "atti della generazione", sia quando si rappresentino scene ed atteggiamenti che chiaramente richiamino il rapporto sessuale*» (sez. III penale, n. 484 del 15 gennaio 1979); ancora, quando si ha «*rappresentazioni di immagini che chiaramente richiamano il rapporto sessuale o equivalente abnormi, nonché atti di libidine, attraverso esposizioni di nudità invereconde, pose e atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante*» (sez. III penale, n. 9191, del 28 novembre 1974; sez. VI penale, n. 8151 del 7 dicembre 1972; sez. VI penale, n. 878 del 10 febbraio 1972).

Nello specifico contesto cinematografico, «*un'opera, il cui contenuto è caratterizzato da un esasperato o quasi ossessivo pansessualismo fine a se stesso, in quanto diretto a sollecitare deteriori istinti della libidine con rappresentazioni crudamente veristiche di amplessi, con descrizioni, scene ed esposizioni di nudità, non può non essere considerata oscena, in quanto gravemente offensiva del comune sentimento del pudore di quella particolare sensibilità e riservatezza che, ancor oggi, nonostante l'evoluzione dei costumi,*

circonda cose od atti attinenti alla vita sessuale. Ed è indubbio che anche nell'attuale momento storico la grande maggioranza dei consociati, cui bisogna far riferimento per determinare il modo di pensare e di sentire del cosiddetto "uomo medio", non ritiene tollerabile e non accetta un'opera cinematografica, teatrale o letteraria, il cui tessuto connettivo sia esclusivamente, o quasi, costituito dalla brutale riproduzione di atti della generazione e dalla rappresentazione di scene ed atteggiamenti che chiaramente richiamino il rapporto sessuale» (sez. III penale, n. 520 del 28 gennaio 1981).
Ancora, «*un'opera cinematografica riveste carattere di oscenità non solo per la sua attitudine ad eccitare la concupiscenza, ma anche quando, rappresentando scoperte carnalità e violenze sessuali riposte nel fondo degenerativo degli istinti primordiali della specie, violi il pudore, e cioè la verecondia attraverso la quale l'uomo, nel suo lungo cammino di civiltà, ha sempre cercato di nascondere i suoi istinti sessuali oltreché le turpitudini della propria ed altrui lussuria. Tutto ciò, invero, mettendo in particolare evidenza fatti censurati dal riserbo e dalla pudicizia che circondano gli strati elevati della coscienza umana, può indurre anche un profondo disgusto, tale da prevalere sulle pulsioni erotizzanti e annullarle.*» (sez. III penale, n. 5308 del 7 giugno 1984).

5.8. Oscenità e arte.

Tuttavia, nel caso dell'opera cinematografica si pone il problema dei rapporti tra oscenità e arte: «*l'osceno non si pone necessariamente in conflitto con l'arte, a condizione, però, che sussista un equilibrio tra il contenuto e la forma, tra il messaggio che l'autore propone ed i mezzi di cui egli si è avvalso*» (sez. III penale, n. 5308 del 7 giugno 1984). In particolare, nell'opera d'arte, insuscettibile di valutazione sotto il profilo dell'oscenità, «*sussiste un perfetto equilibrio tra mezzo espressivo ed emozione interiore, atto a realizzare un valore di universale intuizione ed a suscitare rasserenanti reazioni estetiche*» (sez. I penale, n. 395 del 26 giugno 1967), mentre le rappresentazioni erotiche del tutto fini a sé stesse e avulse da un contesto di narrazione che le giustifichi come funzionali all'economia dell'opera sono qualificate come oscene: «*in determinati casi il soverchio compiacimento delle evocazioni oscene, la sproporzione fra le parti sicuramente oscene e le rimanenti, la non necessità funzionale delle prime, nell'economia dell'opera, possono portare a negare il valore artistico dell'opera, ma ciò non avviene a causa dell'osceno di per se stesso, ma perché tale elemento non si armonizza in una complessiva visione superiore ed ideale del reale o dell'immaginario di cui l'opera è sostanziata*» (sez. III penale, n. 5349 del 1 agosto 1974; in senso conforme, sez. III penale, n. 4309 del 1 aprile 1976).
Per la formulazione del valore artistico dell'opera è necessario riferirsi all'opera «*nel suo complesso, e ciò particolarmente quando si tratti di opera filmica, alla cui realizzazione tante componenti artistiche concorrono*» (sez. III penale, n. 4309 del 1 aprile 1976): i canoni estetici crociani, cui il codice penale si ispira nell'esimere l'espressione della creatività artistica dalla valutazione sotto il

profilo della lesione al comune sentimento del pudore, non sono negati dai principi di valutazione individuati dalla giurisprudenza (squilibrio tra contenuto e forma, mancanza di corrispondenza fra tematiche proposte e mezzi prescelti per l'espressione delle stesse, assenza di idee nuove o intuizioni originali, estremo compiacimento per l'osceno fine a se stesso).
In conclusione, dunque, il percorso logico nella verifica del valore artistico dell'opera, riferita al suo complesso, comporta il riscontro in quale parte dell'opera e in quale misura l'osceno sia stata utilizzato in funzione del messaggio che ha voluto trasmettere l'autore, della tematica che ha inteso sviluppare, dell'aderenza e armonia con la stessa dei mezzi di espressione e, correlativamente, se e in quale parte dell'opera l'osceno sia fine a se stesso, sia esorbitante rispetto alla tematica e abbia violato l'esigenza di equilibrio fra contenuto e forma, tra il messaggio che l'autore si propone e i mezzi di cui si è avvalso (sez. III penale, n. 4309 del 1 aprile 1976).

6 - Massimario degli orientamenti dell'Autorità

6.1. Violazioni all'articolo 15, comma 10, legge n. 223/90: programmi trasmessi in fascia oraria c.d. "protetta".

Scene violente, scioccanti, disgustose

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria c.d. "protetta" di film contenente scene violente– Violazione del sentimento di affidamento del figlio nei confronti della figura materna – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Sussiste.

"A differenza delle letture fiabesche, in ambito televisivo non è sempre e comunque ipotizzabile la compresenza di un adulto che possa aiutare il minore a interpretare correttamente il testo e a capire il contesto, proprio per la peculiarità del mezzo di diffusione che consente allo spettatore-minore di vedere in solitudine i programmi diffusi, tanto più nella c.d. "fascia protetta"; inoltre le scene oggetto di contestazione, per l'ambientazione e l'interpretazione da parte di attori, sono caratterizzate da un alto "tasso di realismo" potenzialmente ansiogeno in un pubblico di minori, che viceversa non caratterizza i prodotti di animazione, pur quando sono rappresentate lotte fra il bene e il male analoghe a quelle descritte nel caso in esame"

"Rileva, ai fini della valutazione della fattispecie, l'oggettiva percezione del tentativo di portare danno alla figlia da parte di una madre e, quindi, la violazione del sentimento di affidamento nei confronti della figura materna"

"Rileva il fatto che la trasmissione è stata mandata in onda nella c.d. fascia protetta, ovvero nel periodo in cui le imprese televisive dovrebbero effettuare un

controllo particolare sulla programmazione trasmessa in considerazione della presenza di un pubblico di minori".
(Delibera n. 15/04/CSP del 3 febbraio 2004 - Pres. Cheli – Relatore Meocci: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società R.T.I. S.p.a. (emittente ITALIA UNO) per film "Il magico regno delle favole" contenente scene relative a vicende di violenza omicida ai danni di una minore da parte della madre).

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria c.d. "protetta" di film contenente scene particolarmente scioccanti – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Sussiste

"Nell'ambito del sistema normativo previsto dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 a tutela del minore-spettatore, l'art. 15, comma 10, per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale e di chiusura in rapporto alle fattispecie tipizzate ai commi 11 e 13 del medesimo articolo. La norma in questione non deve essere letta in senso restrittivo e tassativo, ma interpretata come disposizione diretta a prevenire lesioni agli interessi – morali, etici e di corretto sviluppo psichico – degli spettatori, ed, in particolare, dei minori, rispetto ad ogni genere di programmazione, ciò peraltro trova conferma nella Sentenza – Cassazione, sez. I civile, 6759/04 nella quale si rileva come "...il legislatore, nel vietare la trasmissione di programmi radiotelevisivi che possano nuocere allo sviluppo psichico e morale dei minori, intende riferirsi specificamente a quei programmi, che – tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico – possano risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti (ad es. bene-male, buono-cattivo, giusto-ingiusto), nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come "cittadino", e che devono essere adeguatamente supportati sul piano emotivo, intellettivo e morale: a tal ultimo proposito, per esempio, la "mera" narrazione o rappresentazione di un evento particolarmente traumatico o di un crimine efferato non possono che ritenersi nocivi per lo sviluppo del minore, proprio perchè, sotto tale profilo, il medium televisivo, di per se solo, è strutturalmente inidoneo a fornire un supporto siffatto".
(Delibera n. 82/04/CSP del 26 maggio 2004 - Pres. Cheli – Relatore Meocci: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a. (emittente RAI DUE) per telefilm "Seven Days".

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria c.d. "protetta" di *"reality show"* contenente scene disgustose – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza

"Nel programma oggetto di segnalazione non si riscontrano scene di violenza o pornografiche, nonchè immagini potenzialmente nocive degli interessi morali, etici, e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori".
(Archiviazione in via amministrativa del 30 agosto 2004 su indirizzo della CSP - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione di varie puntate del reality show *"La talpa"* da parte dell'emittente RAI DUE della Società RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.A.)

Atti di natura sessuale

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria c.d. "protetta" di programma contenente scene con atteggiamenti e posizioni che richiamano atti di natura sessuale – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Sussiste

"*La puntata ha avuto inizio con la proposizione di immagini di due protagonisti ripresi abbracciati nel medesimo letto in atteggiamenti e posizioni che lasciano presumere la consumazione di un rapporto sessuale, seguita da scene nelle quali i vari partecipanti al programma esprimono commenti in merito all'accaduto e formulano considerazioni sul comportamento tenuto dai due concorrenti, attraverso confessioni dirette al pubblico televisivo ovvero dialogando tra loro. Tali circostanze, che hanno focalizzato direttamente l'attenzione dello spettatore sull'aspetto sessuale della relazione tra i due protagonisti, unite al fatto che la trasmissione in questione è stata mandata in onda nella c.d. fascia protetta, ovvero periodo in cui le imprese televisive sono impegnate ad effettuare un controllo particolare sulla programmazione trasmessa in considerazione della presenza di un pubblico di minori, comportano che la trasmissione in esame, per i temi proposti e le immagini presentate, si configuri come programma potenzialmente nocivo degli interessi morali dei minori-spettatori*" (Delibera n. 16/04/CSP del 3 febbraio 2004 -Pres. Cheli: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società R.T.I. S.p.a. (emittente Canale 5) su episodio della trasmissione *"GrandeFratello"*).

"I commenti alle immagini del conduttore e degli ospiti in studio, pur se appaiono, nelle intenzioni, volti a sdrammatizzare l'evento presentato, non valgono a riequilibrare l'impatto delle scene che, pur in presenza di un clima sarcastico della trasmissione, può essere facilmente percepito come tale solo da un adulto (...) ma non dallo spettatore-minore che, viceversa, coglie le immagini in maniera del tutto avulsa da tale contesto ironico. Tali circostanze, che focalizzano direttamente l'attenzione dello spettatore-minore sulla metafora sessuale del balletto tra i due protagonisti, unite al fatto che la trasmissione in questione è stata mandata in onda nella c.d. fascia protetta, ovvero nel periodo

in cui le imprese televisive sono impegnate ad effettuare un controllo particolare sulla programmazione trasmessa in considerazione della presenza di un pubblico di minori, comportano che la puntata del programma (...), che si regge strutturalmente su un gioco di voyeurismo e flirts fra personaggi popolari (dello spettacolo, dello sport, della mondanità, della politica), per i temi proposti e le immagini presentate, si configuri come programma potenzialmente nocivo degli interessi morali dei minori-spettatori".

(Delibera n. 231/03/CSP del 4 novembre 2003 - Pres. Cheli – Relatore Meocci: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società R.T.I. S.p.a. (emittente Italia 1) su episodio di programma a puntate *"Papirazzo"*).

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria c.d. "protetta" di programma contenente scene con atteggiamenti e posizioni che richiamano atti di natura sessuale – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza

"Nel programma, che ha carattere giornalistico e informativo,(...) sono presenti filmati aventi ad oggetto immagini osè di affascinanti donne dello spettacolo ed una serie di interviste sul tema della seduzione femminile e tuttavia non si riscontrano scene pornografiche o potenzialmente nocive degli interessi dei minori tali da poter essere ricondotte alle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, anche in considerazione del target della trasmissione che,(...) nonostante sia stata programmata in orario pomeridiano, è rivolta ad un pubblico non specificamente di minori".
(Archiviazione in via amministrativa del 14 dicembre 2004 su indirizzo CSP - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma *"La vita in diretta"* da parte dell'emittente RAI UNO della Società RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a.)

"Nel corso del programma vengono rivolte - con toni aggressivi - allusioni alla vita sessuale di una giovane ospite che tuttavia non sono riconducibili al turpiloquio o al linguaggio scurrile e sono inserite in un contesto non caratterizzato complessivamente da un linguaggio trasgressivo tale da poter essere ricondotto alle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n.223."
(Archiviazione in via amministrativa del 20 dicembre 2004 su indirizzo CSP - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma "Al posto tuo" da parte dell'emittente RAI DUE della Società RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a.)

"Nel programma oggetto di segnalazione non si riscontrano scene di violenza o pornografiche, nonché immagini potenzialmente nocive degli interessi dei minori".

(Archiviazione in via amministrativa del 7 aprile 2004 su indirizzo CSP - Segnalazioni del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del TG *"Studio Aperto"* da parte dell'emittente ITALIA UNO della Società MEDIASET S.p.a.)

in senso conforme, altresì:

Archiviazione in via amministrativa del 15 aprile 2004 su indirizzo della CSP - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma *"Verissimo"* da parte dell'emittente CANALE 5 della Società R.T.I. S.p.a.

Promo di film d'azione

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria c.d. "protetta" di *promo* di film d'azione sconsigliato ai minori – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza

"La promozione, in orario di programmazione dedicato ai minori, di un film sconsigliato ai medesimi, non costituisce di per sè evento di rilevante gravità ai fini della tutela dei minori nella programmazione televisiva, e nel caso di specie, oltre che per considerazioni di carattere contenutistico, è riconducibile, altresì, alla collocazione marginale nell'ambito della c.d. fascia protetta, con sconfinamento nella stessa per solo un minuto, dovuto ad errore occasionale".

"La trasmissione del promo non risulta integrare violazione dell'articolo 15, comma 10 della legge n. 2231990 e dell'articolo 3, comma 4, della legge 203/1995 per il carattere non estremo delle scene che lo compongono, tratte da un film "d'azione", recante immagini e dialoghi violenti, ma di non particolare crudezza".

(Archiviazione in via amministrativa del 23 febbraio 2004 su indirizzo CSP - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione del *promo* del film *"Costretti ad uccidere"* da parte dell'emittente ITALIA UNO della Società R.T.I. S.p.a.)

"Nel "promo" in questione non si riscontrano immagini di violenza o pornografiche nonchè scene potenzialmente nocive degli interessi dei minori".

(Archiviazione in via amministrativa del 23 febbraio 2004 su indirizzo della CSP - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione del *promo* del film *"Octopus"* da parte dell'emittente RAI DUE della Società RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a.)

6.2. Violazioni all'articolo 15, comma 10, legge n. 223/90: programmi trasmessi in fascia oraria c.d. di "televisione per tutti".

Scene violente

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria c.d. di "televisione per tutti" di film contenente scene violente e trama caratterizzata da contenuti di estrema tensione – Preclusione delle valutazioni di competenza dell'Autorità in presenza di giudizio delle Commissioni di revisione cinematografica di cui alla legge n. 161/1962 – Insussistenza – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Sussiste anche in presenza di preventivo annuncio e simbolo iconografico che segnala la destinazione ad un pubblico adulto.

"Nell'ambito del sistema normativo previsto dalla legge 6 agosto 1990, n. 223 a tutela del minore-spettatore, l'art. 15, comma 10, per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale e di chiusura in rapporto alle fattispecie tipizzate ai commi 11 e 13 del medesimo articolo. Pertanto, la norma in questione non deve essere letta in senso restrittivo e tassativo, ma interpretata come disposizione diretta a prevenire lesioni agli interessi – morali, etici e di corretto sviluppo psichico – degli spettatori, ed, in particolare, dei minori, rispetto ad ogni genere di programmazione. Ne deriva, pertanto, che l'articolo 15, comma 10, può trovare applicazione anche nei confronti dei film originariamente destinati al mercato cinematografico e giudicati idonei dai competenti Organi per la visione da parte dei minori in quello specifico circuito, e successivamente trasmessi in televisione: in tal caso il predetto giudizio di idoneità deve essere riformulato - dall'Autorità in sede di procedimento ai fini dell'applicazione del citato articolo – tenendo in dovuta considerazione le peculiarità legate al nuovo mezzo di diffusione attraverso il quale il film è veicolato al pubblico (mezzo televisivo), in rapporto al quale devono essere compiute le valutazioni circa la potenziale lesività delle immagini e dei contenuti del film rispetto agli interessi dei minori".
(Delibera n. 251/04/CSP del 28 ottobre 2004 - Pres. Cheli – Relatore Meocci: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a. (emittente RAI TRE) per film *"Face Off"*).

"Il TV movie si caratterizza per la presenza di scene ed inquadrature che lasciano presumere la consumazione di rapporti sessuali tra i protagonisti, e di immagini di violenza riproducenti - anche attraverso inquadrature dirette - omicidi cruenti e atti di stupro. Tali circostanze, unite al fatto che la programmazione è avvenuta in prima serata, comportano che il film in questione per la trama caratterizzata da elementi di estrema tensione e per le immagini

presentate si configuri nel suo insieme come programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori".
(Delibera n. 18/04/CSP del 3 febbraio 2004 - Pres. Cheli – Relatore Meocci: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a. (emittente RAI DUE) per film *"Omicidio al Club"*)
in senso conforme, altresì:
Delibera n. 26/04/CSP del 18 febbraio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Manacorda) ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a. (emittente RAI DUE) per film *"Trappola criminale".*
Delibera n. 30/04/CSP del 10 marzo 2004 (Pres. Cheli – Relatore Manacorda) ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a. (emittente RAI DUE) per film *"Sex crime – Giochi pericolosi" .*

"Il film si caratterizza per una trama incalzante per tensione, per tipologie di personaggi fortemente ansiogene,(...) nonché per scene brutalmente violente caratterizzate da inquadrature dirette".
(Delibera n. 239/04/CSP del 6 ottobre 2004 - Pres. Cheli – Relatore Meocci: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a. (emittente RAI DUE) per *tv movie "Nel bersaglio della follia"*).

"Il lungometraggio si caratterizza per la presenza di scene di violenza gratuita in quanto l'efferata, insistita e orrifica rappresentazione delle stesse non risulta esclusivamente funzionale alla comprensione della trama, e di scene riproducenti omicidi particolarmente cruenti"

"Le cautele adottate dall'emittente per la trasmissione del film, quali il preventivo annuncio specifico che ne ha segnalato la destinazione ad un pubblico adulto e l'inserimento del simbolo iconografico della "farfalla rossa" (sistema di segnalazione "significativamente rafforzato") perennemente in evidenza, pur riducendo la portata della condotta lesiva, in osservanza del Codice di autoregolamentazione Tv e minori, non escludono tuttavia la sussistenza della violazione del disposto di cui all'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, proprio perchè come opportunamente rilevato dall'emittente, il Codice di autoregolamentazione Tv e minori e la legge 6 agosto 1990, n. 223, si muovono su piani ordinamentali diversi e rispondono a finalità del tutto diverse".
(Delibera n. 283/04/CSP del 22 dicembre 2004 - Pres. Cheli – Relatore Pilati: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a. (emittente RAI DUE) per film *"Il patto dei lupi"*)

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria c.d. di "televisione per tutti" di film contenente scene violente – Riduzione del potenziale effetto nocivo per rappresentazione di valori morali emergenti

dal contesto narrativo e riconoscimento del valore artistico dell'opera – Sussiste – Riduzione del potenziale effetto nocivo per adozione di accorgimenti che escludono ragionevolmente la presenza di minori spettatori – Sussiste - Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza.

"Il film, pur contenendo scene di violenza e ricche di tensione, appare caratterizzato dalla rappresentazione di valori morali che emergono dal contesto narrativo e dalla cura psicologica con cui sono tratteggiati i diversi personaggi, che ne controbilanciano e riducono il potenziale effetto nocivo. Ne deriva, pertanto, che il caso oggetto del presente procedimento non integra la fattispecie di programma lesivo degli interessi morali, etici, e di corretto sviluppo psichico dei minori spettatori".

"Il tv movie in questione, pur caratterizzato dalla trama ricca di tensione, (...) non presenta immagini cruente o scene di violenza di un livello tale da integrare la fattispecie di programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori".

(Delibera n. 19/04/CSP del 3 febbraio 2004- Pres. Cheli – Relatore Pilati: archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a. (emittente RAI DUE) per film *"Jane Done"*)

in senso conforme, altresì:

Delibera n. 221/04/CSP del 4 agosto 2004 (Pres. Cheli – Relatore Pilati) archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a. (emittente RAI DUE) per film *"Giorni contati".*

"Pur se il film in questione si caratterizza per la presenza di alcune scene violente e per una trama percorsa da un crescendo di tensione, la scelta dell'orario di inizio di trasmissione, sfalzato rispetto al "Prime time"della generalità delle emittenti, e la collocazione della prima scena violenta al margine (h.22,06) della fascia di "televisione per tutti", costituiscono accorgimenti che escludono ragionevolmente che i minori presenti nell'area di diffusione assistano normalmente a tali scene ed inoltre la rappresentazione psicologica dei personaggi e il contesto narrativo, nonchè il riconosciuto valore artistico dell'opera concorrono a controbilanciarne e ridurne il potenziale effetto nocivo, con la conseguenza che il caso oggetto del procedimento in esame non integra la fattispecie di programma lesivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori".

(Delibera n. 252/04/CSP del 28 ottobre 2004- Pres. Cheli – Relatore Meocci: archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società LA 7 TELEVISIONI S.p.a. (emittente LA 7) per film *"Almost blue"*).

"Il film in questione, pur caratterizzato dalla trama ricca di tensione, non presenta immagini e inquadrature cruente o scene di violenza di un livello tale

da integrare la fattispecie di programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori", ed ancor meno qualificabili come pornografiche".

(Archiviazione in via amministrativa del 24 dicembre 2004 su indirizzo della CSP - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione del film *"Facile preda"* da parte dell'emittente RAI DUE della Società RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a.

in senso conforme, altresì:

Archiviazione in via amministrativa del 26 maggio 2004 - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione del film *"La dolce ossessione di Debbie"* da parte dell'emittente RAI DUE della Società RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a.

Archiviazione in via amministrativa del 31 maggio 2004 su indirizzo della CSP - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione del film *"La figlia del generale"* da parte dell'emittente RAI DUE della Società RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a.

Archiviazione in via amministrativa del 24 dicembre 2004 su indirizzo della CSP - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione del film *"Il tocco del male"* da parte dell'emittente RETEQUATTRO della Società R.T.I. S.p.a.

Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di "televisione per tutti" di cartone animato contenente scene di violenza – Riduzione del potenziale effetto nocivo per uso della tecnica del seppiato – Sussiste - Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza.

"La scelta dell'orario di inizio di trasmissione (alle ore 14,08 nella fascia oraria di "televisione per tutti" in coerenza ad un target diversificato, e non nella fascia oraria protetta dalle ore 16,00 alle ore 19,00), il tipo di animazione dei personaggi (abbastanza statici), la rappresentazione della scena oggetto di contestazione attraverso un flashback riportato tramite la tecnica del seppiato che stempera la tensione del racconto, l'assenza di immagini cruente e la giustificazione della scena dell'omicidio come funzionale allo svolgimento del racconto, costituiscono elementi che escludono, con riguardo al programma in questione, la potenzialità pregiudizievole dello sviluppo psichico e morale dei minori. Inoltre la rappresentazione psicologica dei personaggi e il contesto narrativo concorrono a controbilanciarne e ridurne il potenziale effetto nocivo, con la conseguenza che il caso oggetto del procedimento in esame non risulta integrare la fattispecie di programma lesivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori".

(Delibera n. 275/04/CSP del 10 dicembre 2004 - Pres. Cheli – Relatore Meocci: archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società R.T.I. S.p.a. (emittente ITALIA UNO) per cartone animato *"Detective Conan"*).

Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di "televisione per tutti" di programma contenente scene di violenza – Diritto di informazione e diffusione delle notizie – Sussiste - Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza.

"Il programma, pur essendo condotto con ritmi incalzanti e in presenza di evidenti differenze di pensiero, ha mantenuto toni civili, adeguati alla finalità informativa sul tema del confronto sui rapporti tra Islam, Cristianesimo e Occidente fino al momento in cui ha subito l'invasione violenta di facinorosi. La sospensione della trasmissione e la mancata riproposizione delle immagini contenenti l'aggressione (avvenuta successivamente alle ore 22,30 e, quindi, oltre la fascia c.d. di protezione rafforzata individuata dal Codice di autoregolamentazione TV e minori) avrebbero favorito l'obiettivo degli aggressori di provocare l'interruzione del regolare svolgimento della trasmissione comportando una lesione del diritto di informazione e diffusione delle notizie dell'emittente, con contestuale pregiudizio del diritto del pubblico all'informazione".
(Delibera n. 48/04/CSP del 6 aprile 2004 - Pres. Cheli – Relatore Pilati: archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società EDITRICE T.N.V. S.p.a. (emittente TELENUOVO RETENORD) per trasmissione del programma *"Rosso e nero"*).

Atti di natura sessuale

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria c.d. di "televisione per tutti" di programmi contenenti scene aventi contenuti esplicitamente erotici e recanti rappresentazione di atti di natura sessuale – Esonero di responsabilità per visione preventiva da parte di personale dell'emittente - Insussistenza – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Sussiste anche in presenza di simbolo iconografico che segnala la destinazione ad un pubblico adulto.

"Il fatto che le immagini proposte sono andate in onda in una fascia oraria di fruizione perfettamente familiare (TV per tutti), comporta che la trasmissione (...) per i temi proposti e le immagini presentate si configura come programma potenzialmente nocivo degli interessi morali dei minori–spettatori".

"Il tema sfocia in situazioni che rasentano la pornografia e il sadismo con un finale che consiste sostanzialmente in una beffa trasgressiva, le quali appaiono idonee a ingenerare negli spettatori comportamenti emulativi".
"Pur dando atto della presenza dell'annuncio e della segnaletica di idoneità ad un pubblico adulto, il film presenta scene molto esplicite di sesso, nudità etc. ed è pertanto inadatto ad andare in onda in prima serata". (Delibera n. 41/04/CSP

del 24 marzo 2004 - Pres. Cheli – Relatore Meocci: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società R.T.I. S.p.a. (emittente ITALIA UNO) per film *"Cruel Intentions 2"*).

"Il talk show basato su dialoghi incentrati sul "pornodivismo", sui rapporti sessuali di gruppo e sulle attività sessuali di una coppia "scambista" risulta inadatto ad andare in onda in un orario di "televisione per tutti".
(Delibera n. 203/04/CSP del 14 luglio 2004 – Pres. Cheli - Relatore Manacorda: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società PRIMANTENNA S.r.l. (emittente PRIMANTENNA) su talk show *"Prima fila: voglia di hard"* e sulla trasmissione *"Passioni magazine – Nuova era dell'erotico"*).

"Il film in questione propone sequenze aventi per protagonisti adolescenti in cui manca senso di moralità, protagonisti di ciniche sfide seduttive e torbidi rapporti".
(Delibera n. 80/04/CSP del 25 maggio 2004 - Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società R.T.I. S.p.a. (emittente ITALIA UNO) per film *"Cruel Intentions"*).

"Non può essere invocata quale esimente la visione preventiva da parte di personale dell'emittente c.d. "qualificato", qualora le immagini trasmesse risultino non adatte ad un pubblico non adulto".

"Le sequenze presentano scene incentrate sulla proposizione insistita e reiterata di nudità e atti eterosessuali fra gli attori ove, peraltro, l'esibizione di nudi sia maschili che femminili è effettuata con inquadrature e tagli "strategici"che riguardano la fase tipica dei rapporti sessuali".
(Delibera n. 274/04/CSP del 10 dicembre 2004 - Pres. Cheli – Relatore Meocci: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società PUBLIEUROPA S.r.l. (emittente TELE NAPOLI CANALE 34) per film *"Illegal in blue"*) .

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Applicabilità delle norme in materia di tutela dei minori alle emittenti via satellite – Sussistenza – Intera programmazione diurna e notturna contenente immagini a carattere erotico e scene raffiguranti attività sessuale – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Sussiste.

"Le emittenti nazionali via satellite, che non diffondono programmi ad accesso condizionato, sono tenute, in tema di tutela dei minori, al rispetto delle medesime norme applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri".

"Nell'ambito del sistema normativo previsto a tutela del minore-spettatore, l'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, prevede che è fatto divieto, per le emittenti, di trasmettere programmi che possono nuocere allo

sviluppo psichico o morale dei minori o che contengono scene pornografiche. Tale disposizione, come di recente confermato dalla Corte di Cassazione Sezione Prima Civile con le sentenze n. 6759 e n. 6760 del 5 marzo 2004, per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale e di chiusura in rapporto alle fattispecie tipizzate ai commi 11 e 13 del medesimo articolo e pertanto non deve essere letta in senso restrittivo e tassativo ma interpretata come disposizione diretta a prevenire lesioni agli interessi (morali, etici e di corretto sviluppo psichico) degli spettatori, ed in particolare dei minori, rispetto ad ogni genere di programmazione. Il legislatore, infatti, nel vietare la trasmissione di programmi radiotelevisivi "che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori", ha inteso riferirsi specificamente a quei programmi che - tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico – possano risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare, o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come "cittadino".

"Nel caso del presente procedimento, dalla visione delle registrazioni relative alle trasmissioni diffuse(...) è emerso che l'intera programmazione, notturna e diurna, consiste esclusivamente in pubblicità relativa a codici audiotex 899 contenenti immagini a contenuto sessuale, cartoni animati a carattere erotico, contenenti scene raffiguranti attività sessuale tra i personaggi protagonisti, corsi di strip tease, interviste a pornostar e a ballerine spogliarelliste, nonchè programmi e filmati contenenti spogliarelli, reiterate inquadrature delle parti intime femminili e rappresentazioni di rapporti sessuali(...). Tale programmazione, che si caratterizza per avere contenuti ed immagini che focalizzano direttamente l'attenzione dello spettatore su temi di natura sessuale e che viene diffusa indistintamente nell'intero arco della giornata, compresa la "fascia protetta" (ore 16,00-19,00) - ovvero nel periodo in cui le imprese televisive sono impegnate ad effettuare un controllo particolare sulla programmazione trasmessa in considerazione della presenza di un pubblico di minori - si configura nel suo insieme come nociva degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori".

(Delibera n. 57/04/CONS dell' 11 marzo 2004 - Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Botto: diffida nei confronti della società EDI ON WEB S.r.l. (emittente satellitare SUPERPIPPA) per inosservanza dell'articolo 15 della Delibera dell'Autorità n. 127/00/CONS come modificata ed integrata dalla Delibera dell'Autorità 289/01/CONS).

in senso conforme, altresì:
Delibera n. 203/04/CONS del 7 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Botto) revoca dell'autorizzazione rilasciata alla società EDI ON WEB S.r.l. (emittente satellitare SUPERPIPPA).
Delibera n. 387/04/CONS del 17 novembre 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Viola) ordinanza-ingiunzione nei confronti della società EDI ON WEB S.r.l. (emittente satellitare SUPERPIPPA) per violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Linguaggio volgare - allusioni sessuali - offesa al buon gusto – potenziale coinvolgimento del minore spettatore

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria c.d. di "televisione per tutti" di programma contenente linguaggio volgare, scene e dialoghi a sfondo satirico recanti allusioni sessuali - Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza.

"Nella trasmissione non si riscontrano scene pornografiche nè potenzialmente nocive degli interessi dei minori".
(Archiviazione in via amministrativa del 6 settembre 2004 - Segnalazioni del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma *"Le Iene Show"* da parte dell'emittente ITALIA UNO della Società MEDIASET S.p.a.)

"Il linguaggio utilizzato nel programma, pur risultando scurrile e volgare, è finalizzato a suscitare ilarità e divertimento perdendo così di peso le ipotesi tese ad evidenziare eventuali violazioni della normativa posta a tutela dei minori".
(Archiviazione in via amministrativa del 6 settembre 2004 - su indirizzo della CSP: Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione del programma *"Osburnes"* da parte dell'emittente MTV della Società MTV ITALIA S.r.l.)

"L'uso delle espressioni "...davanti alla Madonna, lo giuro su Dio..." e "lo giuro su Dio" pur in contrasto con il secondo comandamento "non nominare il nome di Dio invano" e con il passo evangelico:"Ma io vi dico: non giurate affatto" (Mt. 5, 33-34), non appare di per sé riconducibile alle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223".
"Il programma presenta espressioni volgari, talvolta anche scurrili, ma che tuttavia sono inserite in un contesto ironico, non complessivamente caratterizzato da un linguaggio trasgressivo e tale da poter essere ricondotto alle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223".
(Archiviazione in via amministrativa del 20 dicembre 2004 - su indirizzo della CSP: Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione

TV e minori per la trasmissione del programma *"Buona domenica"* da parte dell'emittente CANALE 5 della Società MEDIASET S.p.A.)

"Le scene e i dialoghi analizzati non appaiono incentrati sulla funzione di mera eccitazione degli istinti sessuali del telespettatore, mentre sembrano perlopiù finalizzati a suscitare ilarità e divertimento perdendo così di peso le ipotesi tese ad evidenziare eventuali violazioni della normativa posta a tutela dei minori, anche tenuto conto dell'orario di programmazione delle trasmissioni, andate in onda al limite serale estremo della fascia oraria "per tutti".

(Archiviazione in via amministrativa del 5 novembre 2003 su indirizzo della CSP: Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione dei programmi *"Pets"* e *"Banzai"* da parte dell'emittente MTV della Società MTV ITALIA S.r.l.)

In senso conforme, altresì:

Archiviazione in via amministrativa del 26 febbraio 2004 su indirizzo della CSP - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori - DVEC per la trasmissione del programma *"Mai dire Domenica"* da parte dell'emittente ITALIA UNO della Società MEDIASET S.p.a.

"La trasmissione ha una impostazione editoriale caratterizzata dall'ironia e tale da escludere concreti riferimenti alla realtà privata dei rapporti sentimentali".

(Archiviazione in via amministrativa del 14 giugno 2004 (su indirizzo della CSP) Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione del programma *"Kiss & Tell"* da parte dell'emittente MTV della Società MTV ITALIA S.r.l.)

Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria c. di "televisione per tutti" di programma contenente scene offensive del buon gusto – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza.

"Le situazioni rappresentate possono essere interpretate come rilevanti sotto il profilo del buon gusto, come comunemente inteso, piuttosto che configurare una ipotesi di violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge n. 223/90, anche in considerazione del fatto che le immagini in questione sono andate in onda in orario serale inoltrato".

(Delibera n. 25/04/CSP del 18 febbraio 2004 - Pres. Cheli – Relatore Meocci: archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società R.T.I. S.p.a. (emittente CANALE 5) per trasmissione del programma *"Ciao Darwin 4"*).

Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria c.d. di "televisione per tutti" di programma di intrattenimento con

potenziale coinvolgimento emotivo del minore spettatore – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza.

"La trasmissione in questione, avendo ad oggetto un dialogo a distanza tra un carcerato ed il figlio dodicenne, pur essendo carica di forte emotività e producendo un fortissimo coinvolgimento per il naturale processo di identificazione del minore telespettatore con il protagonista del programma - in una fascia oraria di "televisione per tutti" che, andando in onda il sabato sera è destinata alla visione familiare con particolare riferimento ai minori - non sembra integrare gli estremi del pregiudizio psichico e morale dei minori come individuato dalla Suprema Corte Cassazione con sentenza della sez. I civile, n. 6759/04".

(Archiviazione in via amministrativa del 14 giugno 2004 su indirizzo della CSP Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione del programma *"C'è posta per te"* da parte dell'emittente CANALE 5 della Società MEDIASET S.p.a.)

Promo a carattere ironico

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria c.d. di "televisione per tutti" di *promo* istituzionale a carattere ironico – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza

"Il promo, diffuso al di fuori della fascia protetta (16,00-19,00), ha carattere ironico, paradossale e surreale, chiaramente decifrabile dal target di riferimento, costituito da spettatori adulti e non contiene scene pornografiche nè sembra aver alcun riferimento morboso nè atto a ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possa costituire pericolo fisico o morale per i medesimi".

(Archiviazione in via amministrativa del 26 aprile 2004 Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione del promo istituzionale "Baby" (mamma che allatta) da parte dell'emittente MTV della Società MTV ITALIA S.r.l.)

6.3. Violazioni all'articolo 15, comma 10, legge n. 223/90: programmi trasmessi in fascia oraria notturna

Messaggi audiotex/videotex

Trasmissione in fascia oraria notturna di messaggi promozionali di servizi audiotex/videotex a contenuto pornografico – Applicabilità dell'art.3, comma 4, L.203/95 – Insussistenza – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Sussiste.

"Il riferimento all'articolo 3, comma 4, della legge n. 203/95, risulta inconferente poichè, pur prevedendo la norma che "la trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 15, commi 10 11 e 12, e dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23,00 e le 07,00", la stessa non può applicarsi alla fattispecie in esame poichè la sequenza di immagini, caratterizzate dall'artificiosità del montaggio delle scene con finalità promozionali dei servizi telefonici indicati in sovra impressione, non può ritenersi ricompresa nè entro la categoria delle c.d. "opere a soggetto" nè entro la categoria dei film per la televisione; inoltre la visione della sequenza delle immagini non permette di apprezzare quell'equilibrio, fra contenuto e forma, tra il messaggio che l'autore propone e il mezzo di cui si avvale (la televisione), necessario per escludere che le scene proposte siano oscene".

"La sequenza in questione presenta scene, incentrate sulla proposizione insistita e reiterata di nudità nonchè di atti di onanismo, fini a se stesse in quanto non inserite in un contesto narrativo che trascenda le singole immagini, giustificandone la presenza e, conseguentemente, le stesse risultano caratterizzate dall'esclusiva finalità di sollecitare stimoli di natura sessuale nello spettatore che ne connota la natura pornografica".

"In una delle scene è presente la proposizione di immagini nelle quali si utilizza un simbolo religioso (la croce) come oggetto erotizzante; a tale riguardo, rispetto ai valori della coscienza sociale e alle reazioni dell'uomo medio normale, la particolare sensibilità e riservatezza in materia di cose e di atti pertinenti la vita sessuale è offesa dagli oggetti cosiddetti "coadiuvanti", che hanno la funzione di eccitare e stimolare l'istinto sessuale, rappresentando organi genitali , o pose, o atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante".

(Delibera n. 223/04/CSP del 4 agosto 2004 Pres. Cheli – Relatore Pilati: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società TELE RENT S.r.l. (emittente TELE RENT).

In senso conforme, altresì:

Delibera n. 238/04/CSP del 6 ottobre 2004 (Pres. Cheli – Relatore Manacorda) ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società PRIMARETE S.r.l. (emittente PRIMA RETE LOMBARDIA).

"La trasmissione presenta ripetute nonchè insistite inquadrature di parti intime femminili, che ne connotano, in assenza di elementi redimenti, la natura esclusivamente pornografica. A tal proposito a nulla rilevano le osservazioni operate dall'emittente in merito all'orario di messa in onda delle trasmissioni in questione, in quanto l'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, estende all'intero orario di programmazione il divieto di trasmissione di scene pornografiche".

(Delibera n. 66/03/CSP del 19 marzo 2003 – Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società VIDEO UNO S.r.l. (emittente VIDEO UNO)).
In senso conforme, altresì:
Delibera n. 207/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Manacorda) ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società T.B.S. TELEVISION BROADCASTING SYSTEM S.p.a. (emittente RETECAPRI).

"La programmazione contiene scene a carattere erotico e pornografico caratterizzate da reiterate inquadrature di parti intime femminili nonché riproducenti atteggiamenti e posizioni che richiamano l'attività sessuale".
(Delibera n. 285/04/CSP del 22 dicembre 2004 – Pres. Cheli – Relatore Pilati: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società T.B.S. TELEVISION BROADCASTING SYSTEM S.p.a. (emittente RETECAPRI).

Trasmissione in fascia oraria notturna di messaggi promozionali di servizi audiotex/videotex a contenuto erotico – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza.

"I programmi si caratterizzano per proporre una sequenza ininterrotta di fotografie raffiguranti nudità senza diretta esibizione di organi genitali".

"La rappresentazione delle immagini (fotografiche) *in abbinamento a commenti scritti allusivi ed invitanti, pur se caratterizzata da un contenuto richiamante la sessualità, non pare integrare gli estremi della rappresentazione pornografica, vietata in assoluto secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione"*

"I programmi sono stati trasmessi in fascia oraria notturna in cui è ragionevole presumere che i minori non assistano, normalmente, a tale genere di programmi".
(Delibera n. 229/04/CSP dell'8 settembre 2004 – Pres. Cheli – Relatore Meocci: archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società FINTRADING S.r.l. (emittente RETE AZZURRA)

"I messaggi promozionali sono stati programmati in orario notturno e tale programmazione deve pertanto ritenersi destinata ad un target di telespettatori adulti".

"La trasmissione consiste in una promozione di hot lines, recante spezzoni di filmati di vario genere a contenuto erotico".
(Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004 Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori nei confronti dell'emittente VIDEOSTAR della Società EMMECIUNO S.r.l.)

in senso conforme, altresì:
Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004

Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori nei confronti dell'emittente TLC TELECAMPIONE della Società RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE S.p.a.

Film

Trasmissione in fascia oraria notturna di film a contenuto pornografico – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Sussiste.

"Nell'ambito del sistema normativo previsto dalla legge 6 agosto 1990 n.223, l'articolo 15 comma 10, per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale diretta a prevenire lesioni agli interessi – morali, etici, di corretto sviluppo psichico – di tutti gli spettatori rispetto ad ogni genere di programmazione: ne deriva, pertanto, un divieto "assoluto" di trasmissione di programmi che contengano (anche o esclusivamente) scene pornografiche, al di là della possibilità delle stesse di creare nocumento allo sviluppo psichico e morale dei minori"

"Il film in questione presenta scene incentrate sulla consumazione meccanica di rapporti sessuali, anche di gruppo, fini a se stesse in quanto non inserite in un contesto narrativo che trascenda le singole immagini giustificandone la presenza e, conseguentemente, caratterizzate dall'esclusiva finalità di sollecitare stimoli di natura sessuale nello spettatore che ne connotano la natura pornografica".
(Delibera n. 211/04/CSP del 22 luglio 2004 – Pres. Cheli – Relatore Manacorda: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società SIDIS VISION S.p.a. (emittente T9) per film *"Erotica. Passion in Venice"*).

"Il film in questione è incentrato sulla rappresentazione di attività sessuali ed è qualificabile come pornografico in considerazione della prevalente, se non esclusiva, finalizzazione alla "riproduzione... di atti che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale" (cfr. Cass. 15 gennaio 1986, in Riv. Pen., 1986, 1053), della esibizione di "comportamenti [...] preordinati alla realizzazione dell'atto sessuale" nel caso di specie in grado di "eccitare la sessualità di una persona fisicamente normale" (cfr. T. Roma, 6 aprile 1988, in Foro it., 1988, II, 622), della ostentazione di nudità accompagnate "con pose ed atteggiamenti provocatoriamente e di continuo richiamanti il rapporto sessuale nelle sue varie modalità di consumazione" (cfr. T. Roma, 5 maggio 1986, in Foro it., 1986, II, 672), nonché "pose o atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante" (Cass. 19 marzo 1985, in Foro it., 1986, II, 163)".
(Delibera n. 258/04/CSP del 10 novembre 2004 – Pres. Cheli – Relatore Pilati: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società SIDIS VISION S.p.a. (emittente T9) per film *"Le fatiche erotiche di Ercole"*).

Talk show

Trasmissione in fascia oraria notturna di *talk show* recante scene, dialoghi, messaggi promozionali a contenuto esplicitamente erotico – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza.

"La rubrica è stata programmata in orario notturno e tale programmazione deve pertanto ritenersi destinata ad un target di telespettatori adulti. Il programma, che si configura come un talk show a contenuto erotico, composto da una parte colloquiale e da una parte consistente in spezzoni di filmati di vario genere, non può essere qualificato come pornografico".
(Delibera n. 235/04/CSP del 22 settembre 2004 Pres. Cheli – Relatore Pilati: archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società TELEAMBIENTE S.r.l. (emittente TELEAMBIENTE) per trasmissione di rubrica *"Sexy bar"*).
In senso conforme, altresì:
Delibera n. 238/04/CSP del 6 ottobre 2004(Pres. Cheli – Relatore Manacorda) archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società PRIMARETE S.r.l. (emittente PRIMA RETE LOMBARDIA) per trasmissione di rubrica *"Sexy bar"*.
Delibera n. 240/04/CSP del 6 ottobre 2004
(Pres. Cheli – Relatore Manacorda) archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società TELENORD S.r.l. (emittente TV SET) per trasmissione di rubrica *"Sexy bar"*.

"Il programma trasmesso, sebbene basato su dialoghi e filmati concernenti la sfera sessuale e recante inserti pubblicitari di oggettistica erotica, per la concreta realizzazione delle immagini e dei dialoghi non sembra qualificabile come pornografico poiché non reca la riproduzione di atti che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale, né esibizione di comportamenti preordinati alla realizzazione dell'atto sessuale ovvero pose o atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante".
(Delibera n. 241/04/CSP del 6 ottobre 2004 – Pres. Cheli – Relatore Manacorda: archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società PUBLIMAGIC S.r.l. (emittente VIDEOBERGAMO) per trasmissione di rubrica *"Sexy bar").*

"La rubrica e i relativi inserti pubblicitari sono stati programmati in orario notturno, e tale programmazione deve pertanto ritenersi destinata a un target di telespettatori adulti".
"La trasmissione non integra gli estremi della violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223 in quanto, in analogia a quanto deciso con delibera n. 235/04/CSP del 22 settembre 2004, non può essere qualificato come pornografico".
(Archiviazione in via amministrativa del 2 novembre 2004 su indirizzo della CSP: Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione

TV e minori per la trasmissione del programma *"Sexy bar"* da parte dell'emittente TELEAMBIENTE della Società TELEAMBIENTE S.r.l.)
in senso conforme, altresì:
Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004 – Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma *"Sexy bar"* da parte dell'emittente TELEDONNA della Società AMBIENTE E SOCIETA' S.r.l.
Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004 – Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma *"Sexy bar"* da parte dell'emittente VIDEO NORD della Società VIDEO NORD S.r.l.
Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004 – Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma *"Sexy bar"* in data 16 ottobre 2003 da parte dell'emittente TV 7 LOMBARDIA della Società TELEGESTIONI WWC.
Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004 – Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma *"Sexy bar"* in data 21 febbraio 2004 da parte dell'emittente TV 7 LOMBARDIA della Società TELEGESTIONI WWC.
Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004 (su indirizzo della CSP) – Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma *"Sexy bar"* da parte dell'emittente PRIMARETE LOMBARDIA della Società PRIMARETE S.r.l.

Programmi informativi e di intrattenimento

Trasmissione in fascia oraria notturna di programma recante scene e messaggi promozionali a contenuto esplicitamente erotico – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza.

"Il programma è stato trasmesso in orario notturno, e pertanto deve ritenersi destinato a un target di telespettatori adulti. Il programma – che si configura come composto da una parte informativa e una parte consistente nella rappresentazione di scene erotiche derivate dalla composizione di spezzoni di filmati di vario genere – non può essere qualificato come pornografico e pertanto la trasmissione dello stesso non integra gli estremi della violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223".

"Il programma, pur consistendo in una serie di filmati a contenuto erotico, è finalizzato a suscitare ilarità e divertimento e non può essere qualificato come pornografico e pertanto la trasmissione dello stesso non integra gli estremi della violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223".
(Delibera n. 242/04/CSP del 6 ottobre 2004 – Pres. Cheli – Relatore Manacorda: archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società

TELEVENEZIA S.r.l. (emittente TELEVENEZIA) per trasmissione del programma *"Super sexy blob"*).
In senso conforme:
Delibera n. 236/04/CSP del 29 settembre 2004 – (Pres. Cheli – Relatore Pilati) archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a. (emittente RAI DUE) per trasmissione del programma *"Odeon 2"*.

"La programmazione, trasmessa dall'emittente in tarda serata dalle ore 23,26 sino alle ore 05,00, pur trattando temi connessi con la sfera della sessualità e dell'erotismo, non pare contenere scene tali da integrare la fattispecie di programma potenzialmente nocivo per gli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori, peraltro avendo chiaramente come target di riferimento un pubblico adulto, considerato anche l'orario notturno di trasmissione".
(Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004 Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del film "*Emmanuelle's secret"* e del programma *"Penthouse"* da parte dell'emittente ITALIA 7 GOLD della Società TELERADIOCITY).

"I filmati – mandati in oda a partire dalle ore 23,59 e pertanto fuori della fascia oraria destinata alla c.d. "televisione per tutti" – trattano argomenti inerenti la sfera della sessualità e dell'erotismo in un contesto narrativo coerente ed ironico e non appaiono caratterizzati dall'esclusiva finalità di sollecitare stimoli di natura sessuale nello spettatore".
(Archiviazione in via amministrativa del 13 dicembre 2004 – Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione dei programmi *"Red shoe diaries", "Playboy late night"* e di messaggi promozionali di *"hot lines"* da parte dell'emittente ITALIA 7 GOLD TELECITY della Società TELERADIOCITY S.r.l.)

"Le scene contenute nelle trasmissioni, che rappresentano episodi di costume e curiosità da tutto il mondo in chiave erotica, sono inserite in un contesto coerentemente articolato che simula ironicamente la programmazione di un palinsesto televisivo e non appaiono caratterizzate dalla esclusiva finalità di sollecitare stimoli di natura sessuale nello spettatore".
(Archiviazione in via amministrativa del 21 ottobre 2004 su indirizzo della CSP – Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione dei programmi *"Spicy Tg"* e *" Spicy TV"* da parte dell'emittente ANTENNATRE della Società NUOVA ANTENNATRE S.p.a.)

"I programmi consistono in una serie di servizi informativi su temi della sessualità e dell'erotismo, recanti immagini, situazioni e scene non qualificabili come pornografiche".

"Le trasmissioni sono state programmate in orario notturno e tale programmazione deve pertanto ritenersi destinata ad un target di telespettatori adulti".

(Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004 Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione di varie puntate del programma *"Odeon 2"* da parte dell'emittente RAI DUE della Società RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a.)

"La trasmissione non integra gli estremi della violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223 in quanto – in analogia a quanto deciso su fattispecie assimilabile dalla Commissione per i servizi ed i prodotti con delibera n. 235/04/CSP del 22 settembre 2004 – non può essere qualificata come pornografica".

(Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004 Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma *"Playmen TV"* e di messaggi promozionali audiotex/videotex a carattere erotico da parte dell'emittente TELEREPORTER ODEON della Società TELEREPORTER S.r.l.)

"In analogia a quanto deciso dalla Commissione per i servizi ed i prodotti con Delibera n. 235/04/CSP del 22 settembre 2004, il programma, pur caratterizzandosi per un protratto dialogo su temi relativi alla sessualità, coinvolgente i personaggi del "reality show" che ne trattano in modi e con forme disinibiti, non pare integrare gli estremi della rappresentazione pornografica, vietata in assoluto secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n.6759/04 del 5 marzo 2004)".

(Archiviazione in via amministrativa del 24 dicembre 2004 su indirizzo della CSP – Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma *"Mai dire Grande Fratello"* da parte dell'emittente ITALIA UNO della Società R.T.I. S.p.a.)

"Nelle scene trasmesse sono utilizzati accorgimenti tecnici per occultare la visione delle parti intime degli attori presenti sul set ed impedire l'ascolto di espressioni verbali che possono risultare sgradevoli o fuori luogo nel corso di un programma informativo".

(Archiviazione in via amministrativa del 21 ottobre 2004 Segnalazione del Dipartimento Vigilanza e Controllo per la trasmissione di talune scene del programma *"Le Iene Show"* trasmesse dall'emittente ITALIA UNO della Società MEDIASET S.p.a.)

6.4. Violazioni all'articolo 8, comma 1, legge n. 223/90.

Trasmissione in fascia oraria c.d. "protetta" di televendita di servizi di cartomanzia in cui è coinvolto un minore – Violazione art.8, comma 1, L.223/90 – Sussiste.

"Il coinvolgimento di un minore nel corso di una televendita relativa a servizi di cartomanzia, oltre che lesivo della dignità e del decoro dello stesso, risulta potenzialmente pregiudizievole dello sviluppo psichico e morale dei minori spettatori, in quanto diretto a sfruttare l'inesperienza e la credulità degli stessi e, conseguentemente, concretamente idoneo a pregiudicare i processi di apprendimento e di formazione dell'esperienza razionale in ambiti caratterizzati da una prevalenza della superstizione".
(Delibera n. 257/04/CSP del 10 novembre 2004 - Pres. Cheli – Relatore Pilati: diffida alla Società EUROMIXER TV S.r.l. (emittente TELELUPA) per trasmissione di televendita relativa a servizi di cartomanzia ove è stabilmente coinvolto nella conduzione un minore).

6.5. Violazioni all'articolo 1, comma 26, legge n. 650/1996.

Trasmissione in fascia oraria c.d. "protetta" di messaggi promozionali di servizi audiotex a carattere erotico – Esclusione di responsabilità per brevità della trasmissione – Insussistenza - Violazione art.1, comma 26, L.650/96 – Sussiste.

"La breve durata della trasmissione (30 secondi) non rileva sotto il profilo della formazione della fattispecie concreta, poiché l'articolo 1, comma 26, della legge n. 650/96, seconda parte, vieta la propaganda dei servizi audiotex a carattere erotico, pornografico o osceno mandate in onda nella fascia di ascolto dalle ore 07,00 alle ore 24,00, a prescindere dalla durata della programmazione".
"La circostanza che si sia trattato di mera ripetizione del segnale propagandato via etere da altre società non esclude la responsabilità dell'emittente, giacché grava sulla stessa una responsabilità di vigilanza sul contenuto di quanto trasmesso".
(Delibera n. 53/03/CONS del 19 febbraio 2003 - Pres. Cheli – Relatore Meocci – Segretario Generale Botto: ordinanza-ingiunzione alla Società VIDEOPORDENONE S.r.l. (emittente VIDEO REGIONE) per trasmissione di messaggi promozionali di servizi audiotex a carattere erotico in orario diurno).

Trasmissione in fascia oraria c.d. di "televisione per tutti" di messaggi promozionali di servizi audiotex a carattere erotico – Esclusione di responsabilità per comportamento riconducibile a fatti non prevedibili – Presupposti per l'archiviazione - Sussistono.

"Dall'esame dei documenti probatori prodotti dalla parte e considerata la durata limitata della trasmissione, vi sono elementi precisi e concordanti tali da far ritenere che la violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge n. 650/1996 risulta essere avvenuta per caso fortuito e non prevedibile secondo i canoni dell'ordinaria diligenza applicabile all'attività in esame. Si ritengono adeguatamente fondate le giustificazioni fornite in ordine alla riconducibilità del comportamento rilevato al caso fortuito, anche in considerazione della circostanza che l'emittente risulta non aver reiterato la violazione" .
(Delibera n. 367/03/CONS del 22 ottobre 2003 - Pres. Cheli – Relatore Meocci – Segretario Generale Botto: archiviazione nei confronti della Società EUROMIXER TV S.r.l. (emittente EUROMIXER) per trasmissione di messaggi promozionali di servizi audiotex a carattere erotico in orario diurno).

Trasmissione in fascia oraria c.d. di "televisione per tutti" di messaggi promozionali di servizi audiotex di cartomanzia – Carattere sociale-informativo del servizio pubblicizzato – Sussiste - Violazione art.1, comma 26, L.650/96 – Insussistenza.

"La propaganda di servizi audiotex di cartomanzia in orario diurno è consentita per il carattere sociale informativo del servizio pubblicizzato".
"La Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 18 ottobre 2000 ha stabilito che i limiti di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 650/1996 relativamente alla fascia oraria entro la quale non è consentito propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex non trovano applicazione rispetto a tutte le ipotesi di propaganda di servizi audiotex in deroga di natura sociale, a carattere sociale-informativo e culturali autorizzati dal Ministero delle Comunicazioni con i decreti 28 febbraio 1996 e 26 maggio 1998".
(Archiviazione in via amministrativa del 14 giugno 2004 - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione di programmi di promozione di servizi audiotex di cartomanzia da parte dell'emittente TLC TELECAMPIONE della Società RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE S.p.a).

6.6. Articolo 10, commi 1 e 4, legge n. 112/2004 (Violazioni al Codice di autoregolamentazione Tv e Minori).

Trasmissione in fascia oraria c.d. "protetta" di spot pubblicitario di prodotto alcolico – Non contiguità tra spot e programma per minori - Violazione punto 4.4. lettera a) del Codice di autoregolamentazione Tv e minori – Insussistenza.

"Il comportamento posto in essere dall'emittente non integra violazione del punto 4.4. lettera a) del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in quanto la

separazione temporale di 11 minuti e la frapposizione di altri programmi escludono la possibilità di configurare, nel caso di specie, una contiguità tra lo spot e il programma per minori (...) e, pertanto, una possibile influenza dello stesso spot sull'utenza minorile".

(Archiviazione in via amministrativa del 30 dicembre 2004 - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione di spot pubblicitario di un prodotto alcolico (Birra Ceres) a breve distanza da un programma per minori da parte dell'emittente RAI DUE della Società RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a.)

Trasmissione in fascia oraria c.d. di "televisione per tutti" di spot pubblicitario di prodotto alcolico senza rappresentazione di minori – Violazione punto 4.2. lettera b) del Codice di autoregolamentazione Tv e minori – Insussistenza – Competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ad irrogare sanzioni previste dall'articolo 13, comma 6, della legge 125/2001 – Insussistenza.

"Il comportamento posto in essere dall'emittente non integra violazione degli articoli 4.2. lettera b) e 4.4. lettera a) del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in quanto gli spot segnalati non contengono rappresentazioni di minori intenti al consumo di alcol e sono stati trasmessi in orari non ricompresi nella c.d. "fascia protetta".

"L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non è competente ad irrogare le sanzioni amministrative previste dall'art.13, comma 6, della legge 30 marzo 2001, n. 125 (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati)".

(Archiviazione in via amministrativa del 30 dicembre 2004 su indirizzo della CSP - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione di spot pubblicitari dedicati a prodotti alcolici da parte dell'emittente ITALIA UNO della Società R.T.I. S.p.a.)

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò